

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1854

- 18 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Discussione generale sul progetto di legge per un'imposta annua sui corpi morali e sulle manomorte — Discorsi dei senatori Moreno e Di Castagnetto contro il progetto — Obbiezioni del senatore De Cardenas, e risposta del commissario regio — Considerazioni del senatore De Fornari sull'indole della legge — Riassunto del relatore delle opinioni contrarie alla legge, e schiarimenti dati intorno alle medesime — Osservazioni dei senatori Massa Saluzzo e Pinelli — Risposta del ministro di marina e commercio e del commissario regio — Chiusura della discussione generale — Articolo 1 — Proposta del senatore Pinelli — Parole del ministro di marina e commercio, del commissario regio e dei senatori Jacquemoud e Di Pollone — Proposta del senatore Galli — Osservazioni del ministro delle finanze e del senatore Di Pollone — Emendamento del ministro di commercio e di marina — Presentazione del bilancio passivo per l'851 del dicastero degli esteri.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

SECRETARIO, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

Lo stesso senatore dà pure conoscenza al Senato de' seguenti omaggi:

Del signor Mol, di vari esemplari stampati d'una sua memoria sulla fabbricazione del ferro in Savoia;

Del deputato Despine, per parte del sindaco di Annecy, di varie copie di un progetto per lo stabilimento di una scuola d'arti e mestieri in quella città;

Del deputato Cavallini, il quale offre al Senato 100 copie della memoria compilata dall'avvocato Coriai intorno al progetto di legge sulle risaie;

Del reggente l'intendenza generale di Nuoro, che spedisce 10 copie degli atti di quel Consiglio divisionale;

Dell'intendente generale di Cagliari, il quale offre al Senato 10 esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale.

PRESIDENTE. Il presidente renderà grazie a nome del Senato per questi omaggi, e se ne farà quindi la distribuzione ed il deposito nella biblioteca.

Debbo anche dare conoscenza al Senato di una petizione, per mezzo della quale l'avvocato Carlo Corini, di Lumello, rassegna al Senato diverse osservazioni intorno al progetto di legge testè presentato dal ministro sulle risaie.

Siccome si tratta di una legge la quale, è già in mano di una Commissione speciale per suo esame, ho creduto bene trasmetterla senza indugio alla medesima perchè potesse farne conto negli studi che ha intrapresi.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA IMPOSTA SUI CORPI MORALI E SULLE MANIMORTE.

PRESIDENTE. Debbo ora dar lettura al Senato del progetto di legge il quale cade in discussione. Leggo il progetto ministeriale; quando leggerò poi i singoli articoli, darò conto di quelli pei quali il commissario regio ha consentito a che siano surrogati dalle proposte della Commissione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 583.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola è al signor senatore Moreno.

MORENO. Nelle gravissime circostanze in cui trovasi il pubblico erario si tratta di far concorrere il clero e tutto ciò che chiamasi *manimorte* ad alleviarlo.

Opportuna quindi l'occasione mi si presenta di mettervi sott'occhio con quanta premura, che direi spontaneità, il clero, fatta a se stesso ragione delle generali calamità che travagliavano la patria, abbia sempre senz'esitanza prestato il suo concorso, prevenendo, direi, la voce del Governo, che ve lo invitava; cosicchè se in altro paese l'istoria s'avvisò di rimproverare al ricchissimo suo clero il rifiuto od almeno il ritardo nel presentarsi a tale concorso, quasi addossandogliene le tante successive perturbazioni e le pubbliche sventure, qui tra noi dovrà lodarcelo con vera imparzialità e giustizia; ma insieme non vi sarà discaro, o signori, di conoscere la maniera costante tenuta dal regio Governo nel chiamare in suo aiuto il clero dei regi Stati.

Nel 1783 con breve delli 20 maggio del papa Pio VI per quindici anni si concede al regio Governo di poter imporre del terzo i prediali prima immuni. Nel 1794 con breve delli 15 marzo lo stesso sommo pontefice permette di sottoporre ad ipoteca i beni delle abbazie di regia nomina; con breve delli 4 settembre 1795 diretto al fu cardinale Costa autorizza il medesimo a procurare la vendita dei beni delle abazie per sei milioni; quindi, morto il suddetto cardinale, con altro breve delli 4 giugno 1796 commette all'econom generale abate Ferrero, ed in mancanza di lui ai successori in tale impiego l'eseguimento di tale vendita per sei milioni.

Poi nel 1797, non essendo stata sufficiente la vendita suddetta, con breve delli 18 luglio 1797, si commette allo stesso economo generale la vendita di altri beni delle abbazie per altri sei milioni.

Poi con altro breve del 1° dicembre 1797 si permette al re Carlo Emanuele IV il sussidio di 50 milioni da perceiversi sopra il clero.

Nel 1815, con breve delli 8 maggio, dal papa Pio VII si permette la vendita dei beni ecclesiastici per 10 milioni.

E finalmente col conoscitissimo breve del 14 maggio 1828, riordinate come meglio si poteva le cose del temporale della Chiesa dei regi Stati, si autorizza il Governo, quasi in compenso degli oneri, che se gli imponevano a favore delle parrocchie, ad esigere *de bonis ecclesiasticis vectigalia*, confermando e rinnovando l'indulto del papa Pio VI, anzi estendendolo *etiam ad bona parochialia*.

Questa maniera del regio Governo e della Santa Sede prova da una parte fiducia e rispetto, dall'altra amorevolezza e pronta facilità nell'arrendersi alle inoltrate esposizioni.

Dopo il concordato del 1797 questa fu la costante maniera tenuta dal regio Governo colla quale sempre si sostenne e si confermò la buona armonia tra i due poteri.

Dall'esposizione ch'ebbi l'onore di farvi, comprenderete, o signori, come e quanto il clero abbia concorso nell'alleviamento delle pubbliche strettezze, e non esiterei a dire, se durante la guerra del 1792 al 1796 non ebbe ad accrescersi e pesare soverchiamente sopra la generalità la contribuzione fondiaria, ciò si debbe a sacrifici fatti dal clero, cosicchè dirsi potrebbe che tutta quella guerra fu fatta e sostenuta col denaro della Chiesa.

Nè ciò dico, signori, a intendimento di oppormi in tutto alla legge che vi si propone. Ma per accennare a riguardi che può ispirarvi un clero, che già tanto concorreva a sollievo delle pubbliche calamità, clero che attualmente è ben lungi dall'essere in istato di concorrervi con quella larghezza che desidererebbe, larghezza che gli sta nel cuore, e gli starebbe prontamente sulla mano, se tuttora ne avesse pronti i mezzi.

Epperò trovo gravosissima, e spero che tale voi la riconoscerete con me, la tassa del 5 per cento a carico dei corpi morali indistintamente. Come sarà egli possibile che i parrochi facciano fronte a tale peso straordinario; parrochi che generalmente appena appena hanno di che vivere? Lo stesso potrei dirvi di molti capitoli di cattedrali che collegiali; si ristabilirono collegiate di cui appena ardisco nominare il reddito; hanno l'onorificenza d'una cappa, e questo è il tutto.

Chè poi si vogliano tassare anche i corpi morali mendicanti, questa è cosa che veramente non comprendo: non è egli un controsenso l'imporre chi vive di mendicizia?

Quando si trattò d'imporre anche i fabbricati, qui si pronunziarono giustissime osservazioni; esse non ebbero alcun peso nelle deliberazioni, come non l'avranno quelle che vi sottometto.

Si dirà, come allora si disse, che l'Economato pagherà per i corpi morali mendicanti, se non che questa Cassa economica, che corre oramai sulle labbra di tutti, non è ella oramai paralizzata? E se tra l'anno accade un qualche infortunio ad una chiesa, ad un parroco, o per inondazione, o per incendio, o per gragnuola, o per altra qualunque sventura, dove troveranno la chiesa ed il parroco soccorso? Non tacerò della condizione degli ecclesiastici generalmente: essa, lo dico francamente, è povera.

Voi stessi non ignorate, o signori, come da gran tempo più non ascendono al sacerdozio giovani, non dirò di agiate famiglie, ma di tali possidenti che possano loro costituire il voluto patrimonio ecclesiastico; che se loro si costituisce, non ne percevano però il piccolo reddito; chè tutto si lascia nella famiglia che a tale condizione si determinava alla fittizia costituzione dell'ecclesiastico patrimonio.

Ora, la più gran parte di questi sacerdoti si trova sovente in tali strettezze da domandare persino il mezzo di vestirsi. Sono quattordici anni che mi trovo in posizione di saperne qualche cosa.

Ritorno all'Economato. Ne gira, o signori, per le vostre mani un bilancio; avrete veduto che cosa sia insomma la tanta ricchezza di cui si parla senza molto saperne; ne avrete veduti i pesi perpetui e tutti gli altri aggravi, ed avrete insieme fatto pensiero sulla meschinità degli stipendi con cui si retribuiscano gli impiegati di quest'azienda, senz'alcuna ambizione ulteriore, perchè rarissimi sono i movimenti che succedono nel personale, e rarissimi sono i mezzi con cui remunerarli, nel corso, direi, stagnante del loro impiego.

In tale situazione la Cassa economica sarà imposta per i corpi morali mendicanti; ma pensate che gran numero d'ecclesiastici sono mendicanti fuori del chiostro, senza

averue le risorse neppure d'una camera e d'una modestissima cena.

« C'est dans les degrés inférieurs de la religion (così parlava il ministro dell'interno Decazes, in un suo rapporto al Re), si la sublimité d'une vocation partout également sainte permettait ce langage, c'est sur les ecclésiastiques les plus rapprochés du pauvre par leur situation, comme par l'objet de leurs soins que V. M. fait porter des bienfaits... De légers sacrifices pour le trésor deviennent de grands bienfaits pour l'Eglise, en manifestant tout ce que l'ordre public attend de la morale et de la religion, et tout ce que le souverain veut faire pour soutenir honorablement le clergé dans la pieuse modestie de ses besoins et de ses vœux. »

Finisco con dire che, ritenute le benevoli disposizioni contenute nel breve del papa Leone XII delli 17 maggio 1828, m'accosto alla presentata legge, desiderando che la tassa del 8 per cento sia ridotta al 2 1/2 per cento e che i corpi morali mendicanti ne siano esclusi.

DE FERRARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vi sono prima altri senatori iscritti. La parola è al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. In una precedente discussione, trattandosi della legge sui fabbricati io aveva proposta un'eccezione a favore delle case dei parroci e dei ministri dei culti tollerati. Il Senato nella sua saviezza non ha creduto di aderirvi, ed io con tutto ciò ho votato in favore della legge, perchè il tributo cadendo sulla universalità dei cittadini, la esenzione sarebbe stata piuttosto un riguardo, una convenienza che non un diritto; nè io vedeva, in mia particolare opinione, un motivo di compromettere l'esito d'una legge da me riputata essenzialmente giusta.

Uno dei principali argomenti che allora si fece valere fu quello dell'eguaglianza dei tributi che l'onorevole guardasigilli disse doversi irremissibilmente applicare a termini dello Statuto. Ma la presente legge all'articolo 13 dichiara esenti le case che servono all'abitazione dei parroci o ministri dei culti tollerati i quali ricevano un congruo assegnamento dallo Stato o dai comuni. Io sono ben lontano dal censurare una tal disposizione; bensì vorrei che le nostre leggi fossero più logiche, più consentanee con se medesime. Lo Statuto, o signori, consacra l'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, e l'uguale ripartimento delle imposte. Questa è la lettera scritta in quel Codice che io venero come tavola di nostra salute. Ma ricordiamoci bene, che alcune volte *la lettera uccide e lo spirito vivifica*. Ed io non vorrei che lo Statuto si interpretasse sempre tanto rigorosamente da metterci poi in imbarazzi inestricabili.

Lo Statuto io lo vorrei collocato in più alta sfera, e che ad ogni momento non possa accadere di invocarlo, nè io lo credo così facilmente vulnerabile da chi coscienziosamente se ne fa la base della sua vita politica.

La società forma un insieme ammirabile per la sua varietà e la sua armonia, e mentre tutti gli atti individuali debbono tendere allo stesso scopo che è il bene comune, tutti vi tendono in diversi modi; sicchè si lederebbe il principio stesso d'eguaglianza se in tutti i casi si volesse farne un'applicazione assoluta, non un'applicazione relativa.

Così voi vedete una eccezione nell'invulnerabilità dei membri del Parlamento fondata sull'altezza della loro missione; così il riparto dell'imposta vuol essere regolato nella proporzione in cui ciascun cittadino, ente, o corpo morale, contribuisce ai carichi dello Stato.

Tale, a parer mio, deve essere intesa la parola eguaglianza, e così debbo credere l'abbiano interpretata anche il Governo

e la Commissione, posciachè, a fronte del principio nuovamente proclamato in questa Camera, vedo che la legge che abbiamo sott'occhio contiene diverse categorie.

Ivi si parte dalla base della mutazione di proprietà, come se l'interesse eminente dello Stato fosse la continua mobilitazione del suolo, l'incasso dei diritti di successione o d'insinuazione. Ma partiamo da un punto di vista più elevato. I beni delle corporazioni e degli altri enti morali sono fuori dell'ordinaria circolazione; ciò è vero fino ad un certo punto; il perchè giova anzitutto vedere lo scopo di queste corporazioni, di questi enti morali.

Questi enti morali l'articolo 1 del progetto ce li descrive e sono le divisioni, le provincie ed i comuni (i quali amministrano il patrimonio comune di un'università di cittadini, beni che sono già essi stessi soggetti alle contribuzioni), gli istituti di carità e di beneficenza, fabbricerie, benefici ecclesiastici, ecc. Questi corpi morali sono destinati o al bene religioso, o al bene materiale, soccorrendo l'indigenza, provvedendo ai bisogni e al decoro del culto. Non basta, a mio avviso, dire: le proprietà private pagano annualmente all'erario dello Stato parecchi milioni per diritto di mutazione, dunque conviene imporre anche i corpi morali, conciosiajachè tutto non si riduce alla misura di un lucro materiale, di un denaro in cassa. Quindi io non saprei così facilmente acquietarmi all'idea di trovare giusta questa tassa speciale come non potrei trovare giusta la proibizione di alienazione a loro favore.

Si parla di antiche disposizioni dei Reali di Savoia. Il breve termine concesso per esaminare questa legge non mi ha dato campo di consultare quelle disposizioni dei nostri antichi principi; bensì io credo poter dire fin d'ora che queste disposizioni non potevano riferirsi ai beni ecclesiastici, giacchè nel 1867 i beni ecclesiastici erano ancora immuni dai tributi. Che queste osservazioni abbiano qualche fondamento, ben lo prova la tenuità della tassa imposta agli istituti di carità, rilevante a soli 80 centesimi per cento, laddove per i beni ecclesiastici fu fissata alla somma del cinque per cento.

Ma fermiamoci un momento ad esaminare le conseguenze. Perchè, io domando, non saranno compresi i beni delle finanze le quali sono anche un ente morale? Perchè, mi si risponde, lo Stato pagherebbe a se stesso, darebbe dalla destra per ricevere dalla sinistra. Benissimo; ma se ricevendo colla sinistra dalle opere di carità, lo Stato sarà obbligato di sussidiarle colla destra, non ricadremo noi nello stesso inconveniente? Ci ricadremo, ma con ciò di peggio, che avremo sanzionato un principio molto pericoloso, quello della carità legale.

Imitiamo dalle grandi nazioni quello che hanno di buono, di generoso, e valiamoci anche del loro esempio per ischivare quei mali che possono condurci a rovina.

Si dice che il sussidio dello Stato non ha luogo per tutte le categorie di manimorte; che d'altronde non sarebbe giusto, nella necessità in cui può essere la nazione di soccorrere qualche istituto povero, il rendere esenti dall'imposta gli istituti ricchi.

Io lo concedo; ma ritorno sempre al mio assioma, che in uno Stato non tutti concorrono ai carichi pubblici nello stesso modo.

I fondi delle opere pie sono in totalità destinati ad usi pubblici, ad opere di beneficenza, a differenza di quelli dei privati.

Quanti bisogni rimangono ancora a soddisfare, ai quali lo Stato dovrebbe poi pensare o direttamente o indirettamente! Quindi il Governo avendo sotto la sua dipendenza tutti gli

istituti pii, e conoscendo i loro mezzi, potrà sempre fare in modo che i redditi sovrabbondanti siano applicati ad usi di beneficenza analoghi ai rispettivi istituti.

Ma, lo ripeto, la conservazione di questi patrimoni essendo di un interesse importantissimo per lo Stato, io non vedo nè giusto, nè razionale di conservare un principio diametralmente opposto, multandoli quasi di una tassa perchè sono conservati.

Questi motivi paiono a me tanto preponderanti che, prescindendo anche dalla tenuità dell'imposta per gli istituti di carità, non posso risolvermi ad adottare una conseguenza tanto contraria alle nostre premesse. Voler estendere nella più ampia sfera l'istruzione morale religiosa, aprire asili all'infanzia, fare sentire i benefici dello Statuto a tutte le classi, col sovvenire gli indigenti, e poi colpire di una sovrimposta gli istituti pii che propagano questi benefici, è cosa cui la mano si ricusa sanzionare con un voto.

Quanto alle comunità, sebbene una parte dei motivi dianzi toccati sussista anche per esse, onde ne nascerà la conseguenza, o che cesseranno molte delle opere di pubblica utilità, o ne ricadrà il peso sulla proprietà territoriale già soverchiamente aggravata, questo solo riflesso però non basterebbe a respingere le disposizioni di una legge diretta a rimettere l'equilibrio nelle nostre finanze; e quando si tratta di sacrifici che non distruggano un principio vitale, credo che tutti saremo facilmente d'accordo.

Solo io osserverò essere a' di scorsi stata presentata all'Assemblea di Francia una proposta per esonerare i pascoli comunali dalla tassa di manomorta, argomento questo il quale fa supporre che anche in Francia ne abbiano visti gli inconvenienti.

Venendo ora più particolarmente ai beni ecclesiastici, se dall'indulto di papa Pio VI, e dal concordato del 14 maggio 1828 risulta la facoltà di esigere *de bonis ecclesiasticis vectigalia*, non ne nasce quindi, a mio avviso, il diritto di esigere una sovrimposta, e questa disposizione mi sembra talmente eccezionale, che, ove non sia modificata, dichiaro di non credermi in coscienza a votare questo progetto di legge. Prescindendo dal ripetere le stesse osservazioni già fatte per le opere pie, che, cioè, i beni della Chiesa hanno un uso specialmente destinato alle spese del culto, della sussistenza dei ministri, ed anche in gran parte di limosine; laonde l'effetto dell'imposta sarà di diminuire il patrimonio del povero ed il decoro del culto del Signore.

Ma che dico, il povero? Non è egli vero che in tutti i suoi più urgenti bisogni lo Stato ha sempre trovato nella Chiesa un possente aiuto, un paterno sovvenimento; e che perciò anche in linea d'interesse materiale, converrebbe allo Stato medesimo il vedere gelosamente conservato tal patrimonio nel quale, prendendo i dovuti concerti con la Santa Sede, si ritroveranno sempre grandissime risorse?

Ma, parlando solo in linea di giustizia, io dico che la tassa proposta ha il vero carattere di sovrimposta, perchè eccedente anche il calcolo ordinario delle mutazioni di proprietà, perchè non esonera i beni ecclesiastici dalla tassa di cui è il corrispettivo.

Voglio ammettere il calcolo della traslazione della proprietà ogni venti anni, calcolo che non vedo avvalorato da positivi amminicoli; anzi in altra discussione ne l'ho visto stabilito ad anni 25. Prendiamo un capitale di lire 2000; pagherà, se per diritto d'insinuazione, compreso l'aumento del quinto, lire 72; in 20 anni per mutazione di proprietà lo stesso capitale, fruttante lire cento, pagherà in 20 anni lire cento ed in 25 anni lire 125.

Ma di più, o signori, come io diceva, pagherà anche la tassa, perchè accadendo anche sovente ai corpi ecclesiastici di ricevere per testamento, o di fare contratti, la legge non li dichiara esenti, il che costituisce una vera sopratassa.

Il progetto della Commissione poi non ammette più la deduzione di debito, e questa proposizione è avvalorata da motivi di molto peso e che meritano seria considerazione.

Però in proposito di beni ecclesiastici, io osservo che dessi sono molto sovente, ed anche in gran parte, gravati da pesi pii ed obblighi di messe, i quali sono continuativi e che non potrebbero modificarsi senza un concerto colla Santa Sede.

Ora egli è chiaro che un'imposizione del 5 per 100 messa su questi beni, sopra capitoli e anche parrocchie il più delle volte pochissimo agiate, può trarre con sè la conseguenza che il beneficiario non possa supplire a tutti i pesi pii; e che sarebbe necessario farsi una riduzione di questi stessi pesi, come già fu praticato altra volta, quando in forza di indulti pontifici si divenne ad alienazione di beni ecclesiastici.

Io fo presente questa considerazione quale essenziale motivo per cui, senza il concerto colla Santa Sede, la mia coscienza non mi consente di votare una legge che potesse accarre tali conseguenze.

Io dunque, riassumendo il fin qui detto, concludo, quanto a corpi morali, che l'imposizione, sebbene tenuissima, io non saprei in massima approvarla; quanto ai comuni, che, sebbene io creda dover ricadere la tassa a peso precipuo dei contribuenti, ad ogni modo io non vedo motivo perchè non si possa votare e mi accosterei in questa parte al voto della maggioranza.

In quanto poi ai beni ecclesiastici, se la tassa non sarà ridotta ad un'equa proporzione (la quale non dovrebbe eccedere il 4 per cento), ovvero non si venga a stabilire che, imponendo ai beni ecclesiastici una tassa fissa, per corrispondere ai diritti di successione e d'insinuazione, siano li medesimi all'occorrenza del caso dichiarati esenti dal diritto di successione e d'insinuazione, io credendola una vera sovrimposta (come quella che cumula le tasse ed il corrispettivo della tassa) non darò il mio voto per sanzionare un tal provvedimento.

DE CARDENAS. Il Ministero, quando proponeva questa legge in altro Consesso, adduceva a motivo del pagamento dell'imposta, che considerava i corpi morali manimorte, come sottratti ad alcune di quelle che più specialmente cadono sui beni liberi dei particolari. Qualche oratore pareva voler addurre altri motivi, qualche spiegazione diversa a questo genere di nuova imposizione, e forse questa fu la ragione per cui il ministro, nel proporla a noi, si astenne dal dare qualunque siasi motivo. La Commissione pensò nella sua saviezza far rivivere le prime ragioni di questa legge, e ci sviluppò chiaramente essere per niun'altra causa imposti questi nuovi gravami ai beni delle manimorte, che per quella di pareggiarli agli altri beni, di supplire alla tassa di insinuazione, di mutazione, di proprietà fra vivi che per le loro circostanze particolari essi non pagano.

Io mi associo perfettamente a questi sentimenti della Commissione.

La Commissione si appoggiava di più sulla necessità di mantenere una più perfetta uguaglianza nell'imposizione, respingendo certe restrizioni del progetto di legge, ed anche in questo principio io concorro, e solo mi spiace di vedere come non lo abbia poi applicato in tutta la sua estensione.

AmMESSO il principio, bisogna accettarne tutte le conseguenze quali vengono; io quindi mi asterrò dal votare qualunque disposizione differenziale tra corpi e corpi nell'ap-

plicazione, e principalmente le distinzioni che sono fatte fra gli uni e gli altri corpi morali dipendentemente all'uso cui sono le rendite destinate.

Il Ministero, il commissario regio e la Commissione stessa, composta degli stessi individui, giorni sono propugnava questi principii in una legge che fu dal Senato approvata.

La cosa è ora accertata; mi pare più non se ne possa prescindere.

A suo tempo proporrò poi vari emendamenti che concorrono allo sviluppo di questa mia idea, di farsi, cioè, che l'imposta si applichi per quanto si può nelle stesse proporzioni in cui si applica alle private sostanze.

Nella relazione che ci faceva la Commissione, abbiamo veduto come non tutta fosse dello stesso sentimento; come abbiamo sentito esservi una minoranza che si staccava nel giudicare il principio vero dell'imposta. Desidererei sentire quali siano i motivi per cui la minoranza fosse di diverso sentimento, mentre quelle ragioni stesse che non persuasero la pluralità della Commissione potrebbero forse persuadere alcuno in questo Consesso.

Verrò ora ragionando su quanto diceva l'onorevole nostro collega, l'economista generale, relativamente ai rapporti con Roma, benchè non mi sento io da tanto per fare qualche osservazione in questa materia.

Mi accontenterò dunque di rivolgermi agli uomini politici che non mancano di certo in questo Consesso, per chiedere loro se, ammettendo qualche differenza nell'imposizione che gravita più su di un corpo che su di un altro, attenendosi principalmente al sistema del Ministero e facendo in modo che graviti più ancora sui beni della Chiesa o di provenienza ecclesiastica che su altri, noi non entreremo in nuove divergenze colla curia romana (non col Governo romano come dicono alcuni, ma colla curia), colla curia rappresentante e dirigente gli interessi cattolici, se noi insomma non susciteremo nuovi motivi di dissidii e di discordia nel paese che ne abbiamo già troppi?

Mi astengo dal progredire più oltre e aspetto dagli uomini di Stato il sentire se sia prudenza, se sia conveniente lo esporsi a nuovi disgusti.

ANNUNZIO, commissario regio. Le ultime parole pronunziate dall'onorevole preopinante mi obbligano a sottoporre al Senato alcune considerazioni, sia per prevenire i timori che egli ha manifestato, sia per giustificare l'intenzione del Governo relativamente alla tassa che ci occupa.

Io credo che non sussistano tali timori, poichè il diritto nel Governo d'imporre la tassa di cui si tratta è riconosciuto, è incontrovertibile; prova ne fanno le osservazioni messe innanzi dall'onorevole senatore Moreno e dall'onorevole senatore Di Castagnetto, il primo dei quali riconobbe essere in diritto il Governo d'imporre tasse della natura di quella di cui si tratta, bene applicando, così facendo, il breve del 14 maggio 1828, e desiderando solo che si tratti della modicità o no dell'imposta, il che troverà luogo al relativo articolo di legge, diritto che non disconobbe l'onorevole senatore Di Castagnetto, il quale allora soltanto credette che vi potesse essere qualche difficoltà quando questa tassa potesse considerarsi per una sopratassa; il che spero di dimostrare a suo luogo che non è. Indipendentemente dall'autorevole opinione di questi onorevoli senatori, io credo che le parole del breve del 14 maggio 1828 siano abbastanza esplicite per togliere ogni sorta di dubbio, o si abbia riguardo ai tributi in generale, ovvero si consideri la presente tassa in particolare, come quella che già era in vigore all'epoca del detto breve.

In vero in esso si disse:

Quod quidem onus apostolicæ sedis liberalitate compensare volentes, indultum exigendi de bonis ecclesiasticis vectigalia a recolendo memoriæ Pio VI decessore nostro concessum confirmamus et renovamus, illudque ad parochialia etiam bona extendimus.

Il che vale a dire che si è stabilito potersi imporre sui beni ecclesiastici quei tributi che sono per i beni dei cittadini imposti, e ciò senza distinzione fra i tributi già esistenti ed i futuri, poichè la disposizione è generale nè limitata a certe determinate imposte od a quelle esistenti. Tuttavia per tanto che si vogliono sottoporre i beni ecclesiastici a quei tributi cui vanno soggetti quelli che si possiedono dai cittadini, io penso che non vi possa essere o nascere difficoltà nè ostacolo. Ma, considerata la cosa sotto altro aspetto, più incontrovertibile riesce il diritto del Governo di imporre questa tassa, perchè essa già esisteva all'epoca dell'emanazione di quel breve, o vogliasi dire concordato. Dico che esisteva in quanto che la legge sulle successioni è dell'anno 1821, e con essa si è imposta una tassa sui lasciti od eredità a favore dei corpi morali o manimorte, sieno laicali, che ecclesiastici, e questa tassa è del 10 per cento ridotta però alla metà per le opere di beneficenza.

Esisteva adunque già questo genere d'imposte, e fu perciò riconosciuto ammesso dal breve suddetto, e non può perciò dirsi che sia un'imposta nuova. Mi si potrebbe rispondere: se già esisteva, inutile cosa è dunque di riprodurla con questa legge sotto altra forma; e allora mi occorre di sottoporre al Senato alcune osservazioni, e ciò facendo risponderò altresì all'onorevole senatore De Cardenas il quale elevò qualche dubbio sulla portata di questa legge e sulle intenzioni del Governo. Dirò in primo luogo che queste furono ottimamente interpretate dalla Commissione la quale trovò sicura norma nell'esposizione fatta quando questa legge fu presentata all'altra Camera e nelle relative discussioni. Dirò poi in secondo luogo essere incontrovertibile, che altro scopo non può avere il Governo che quello di pareggiare le condizioni dei contribuenti, facendo in modo che le imposte colpiscano egualmente i cittadini e i corpi morali; di non imporre più gli uni che gli altri. Questo divisamento è ne' suoi pensieri, ed in armonia collo Statuto il quale è intenzione del Governo di religiosamente osservare.

Ciò premesso, i corpi morali, a fronte della legge sulle successioni del 1821, sono bensì sottoposti al pagamento del diritto di successione, ma soddisfatto una volta questo diritto, passato il lascito o l'eredità nell'ente morale, questo non soggiace più a pagamento di diritto alcuno; al contrario i cittadini in ogni evenienza di morte, in ogni occasione di decesso sono assoggettati al pagamento di altro diritto di successione maggiore o minore secondo che l'eredità si defrisce o ad estranei od a parenti.

Ora io domando: qual è la rispettiva condizione? Ella è questa: che i corpi e gli enti morali pagano una volta sola il diritto di successione, e per lo contrario i cittadini lo pagano tante volte quante volte succedono. Qual era dunque il sistema da adottarsi per pareggiare le condizioni? È evidentemente quello di calcolare approssimativamente quanto si paga in media dai cittadini, a questo titolo, vale a dire a titolo di successione, ed imporre ai corpi morali e manimorte.

Rimaneva però a determinarsi il modo di riscuotere l'imposta. Si sarebbe potuto stabilire che il pagamento dovesse farsi in epoca corrispondente all'età media determinata dalla media delle morti dei cittadini, dei privati. Ma ciò sarebbe stato imbarazzante e, dirò meglio, per alcun corpo rovinoso,

poichè in un dato anno il dover soddisfare una somma ingente talvolta, altererebbe l'andamento degli istituti, l'adempimento delle loro obbligazioni; sarebbe portare un disordine negli stabilimenti, ridurre il numero degli infermi, se si tratta di ospedali, o il numero dei poveri, se si tratta di ospizi e simili, al che sarebbe portata una perturbazione nel sistema economico ed amministrativo degli stabilimenti siano laicali od ecclesiastici, e talvolta un'ingiustizia, trattandosi massime dei possessori dei benefici.

Per ciò evitare, e per giungere allo stesso scopo della parificazione, il Governo preferì di proporre un'annualità, la quale non ha per conseguenza di portare uno sconcerto qualunque straordinario in certe determinate epoche, ma solo di scemare annualmente di qualche poco il reddito, conseguenza questa comune al maggior numero delle imposte.

Sulla base di diminuzione derivante dall'annua imposta tutti gli istituti possono regolare la loro amministrazione senza equilibrio fra un anno ed un altro, ed adempire in tutti gli anni i pesi egualmente nelle misure dei redditi.

Ma con questo metodo diverso di riscossione non si altera la base dell'imposta, non si fa che debbano pagare gli istituti più di quello che approssimativamente paghino gli altri cittadini.

Mediante queste osservazioni, spero di avere eliminato ogni dubbio, che possano nascere disgustosi contrasti colla Corte di Roma; parmi di avere dimostrato quale sia l'intenzione del Governo, quella cioè di stabilire una vera parificazione fra i corpi morali ed i cittadini, e d'aver chiarito che il sistema che ha abbracciato tende a questo scopo, sebbene il mezzo di riscossione, per le condizioni speciali degli istituti e de' corpi morali, sia ed esser debba diverso da quello che si pratica pei privati; e che conseguentemente non si può temere che vi sia una soprattassa, come alcuni de' preopinanti hanno potuto sospettare.

Del resto, risolta questa difficoltà, tolti questi dubbi, il che appartiene alla discussione generale, ogni questione di quota, ogni discussione che abbia lo scopo di riconoscere se la tassa sia più o meno equa, se sia proporzionata a quella che si paga dai cittadini, io credo debba rimandarsi alla discussione dei relativi articoli.

Colle premesse osservazioni io credo altresì d'aver concorso nell'opinione dell'onorevole senatore Moreno, il quale riconoscendo che il Governo ha il diritto, senza alterare le esistenti convenzioni e le relazioni colla Santa Sede, di imporre questa tassa, ben lungi dall'opporvi in massima alla ammissione della legge, vi aderisce, salvo a trattare della quota, il che di buon grado acconsento di fare a suo luogo, cioè nella discussione degli articoli.

Non posso però astenermi dal dichiarare che il Governo è lieto di sentire dall'onorevole senatore che le intenzioni e le disposizioni del clero sono perseveranti, cioè quali furono sempre, per venire in sussidio del Governo in circostanze straordinarie, che è disposto a fare sacrifici quando in nome e per l'interesse della patria sono addimandati.

Speriamo che il Governo non si troverà mai in questa triste condizione di dovere chiederne della natura di quelli che in un tempo ebbe a sopportare il clero; che non si domanderanno, come allora, alienazioni di beni ed alienazioni cospicue; ma ripeto, è grato al Governo di vedere che un onorevole rappresentante del clero manifesti, a nome del medesimo, sentimenti che sommamente apprezza, e pur desiderando di non doverne approfittare, si compiace nel testimoniare la sua riconoscenza per le generose intenzioni. Per questi motivi spero che questa legge, la quale non è un'alienazione

di beni ecclesiastici, nè ha il carattere di una sovrimposta, troverà un valido appoggio nell'onorevole senatore Moreno.

DE' CARDENAS. Domando la facoltà di parlare per dare spiegazioni intorno ad una parola mia che non pare sia stata ben intesa.

PRESIDENTE. La parola le è accordata.

DE' CARDENAS. Pare che io non mi sia sufficientemente spiegato, e ciò lo deduco da una parte della risposta che fece l'onorevole signor commissario.

Il mio dubbio non era mosso sopra l'imposizione in sé, sopra la facoltà che avesse il Governo da imporre, io non aveva, io non moveva nessun dubbio sulla facoltà del Governo nella fattispecie. Il mio dubbio era per la diversa tassa che si pagava fra un corpo morale e l'altro, la quale diversità importando necessariamente maggiore imposta sopra i beni od ecclesiastici o di provenienza ecclesiastica, avrebbe potuto portare delle differenze con la Sede Pontificia.

Non ho neppure detto che io credessi o supponessi che potessero arrivare queste disgustose differenze; ho solo mosso un dubbio; non ho manifestato alcun timore; ho mosso un dubbio per sentire le spiegazioni in proposito.

ARNULFO, commissario regio. Chieggo la parola unicamente per dichiarare che la diversità di quota dalla presente legge determinata per i corpi ed i culti ecclesiastici e per le opere pie non può avere la conseguenza che l'onorevole senatore or ora accennava. Dopo le da lui date spiegazioni, spero di avere meglio compreso il suo sentimento per dargli analoga spiegazione.

Se si trattasse di una tassa di ripartimento che dovesse quanto agli uni essere distribuita in ragione di una quota maggiore, quanto agli altri in ragione di un'altra minore, la conseguenza dedotta dall'onorevole preopinante sarebbe giusta. Ma siccome non si tratta d'imposta di ripartimento; bensì di quotità, così sempre che sarà dimostrato che il 5 per cento, per ipotesi, che si chiede agli enti morali ecclesiastici non è maggiore di ciò che si paga dagli altri cittadini, abbenechè alcune opere pie sieno tassate di meno, ciò non cambia la condizione dei corpi ecclesiastici, dei possessori di beni ecclesiastici, non produce la conseguenza che questi paghino quello che non pagano le opere pie; ognuno paga la propria quota indipendentemente dagli altri. Quando sarà dimostrato che il 5 per cento o quella quota che il Senato adotterà, sia corrispondente a ciò che si paga dai privati per diritto di successione e per mutazione di proprietà fra vivi, qualunque minor somma che si paghi dai corpi che non sono ecclesiastici non ridonderà a pregiudizio di questi ultimi; solo il Governo perceverà tanto di meno.

DE' FORNARI. Nel prendere la parola in questa grave occorrenza, e nella discussione generale e preliminare, io non mi lusingo di arrivare allo intento che pur sarebbe, non lo nascondo, il vero, di ottenere rigettata la legge proposta; perchè ormai già troppo inoltrato è il sistema preferito per riparare ai bisogni così urgenti dell'erario; e pur troppo sarà forse reputata necessità il perseverarvi; ma non parteggiando io per questo sistema, e trovando sempre utile che si opponga qualche argine al progresso di ciò che non si approva, e d'altronde non avendo udito, quanto alla legge speciale che ci è oggi proposta, enunciar pure talune ragioni che, a parer mio, più vi contraddicono specificamente, io credo dover esporle sicchè possano figurare, se non altro, come una protesta la quale rimanga e fruttifichi, forse più tardi, e giustifichi il voto che io emetto.

Dico primieramente in genere, come già talora ebbi ad accennare, non parteggio io per la creazione di questa estesa

e complicata rete d'imposte di cui mi appare manifesto il massimo inconveniente che possa opporsi ad un sistema d'imposte, quello a malgrado appunto della perequazione cui mostra aspirare, di moltiplicare colpi e danni a carico dello stesso contribuente, mentre molti, e i più opulenti forse e gaudenti, ne lascia immuni, o più felici fortuitamente, o più accortamente studiosi nella composizione delle loro fortune, i quali lautamente riescano a vivere, a figurare anzi in mezzo al più gravi pubblici bisogni e privati oneri, lieti di nulla contribuirvi. Ma troppo eccederebbe intempestivamente il volersi inoltrare qui nel combattere il sistema di queste molteplici, apparentemente coordinate leggi d'imposte di cui, io diceva, andiamo tessendo la rete, e il pretendere richiamare l'attenzione a sistema più apposito per lo intento della perequazione, e più insieme economico e di vessazioni parco.

Io vengo alla legge che specialmente ci è proposta, e come è motivata.

Fu ella una luminosa idea quella che fece accorgere il fisco, i fautori ad ogni costo dell'erario, che le manimorte, per questo appunto che non vanno soggette a frequenti mutazioni, nè essendo immortali per causa di morte ad alcuna, dovessero contribuire equivalentemente a presunte e mutazioni e successioni scientificamente calcolate, onde risultino parificate, come è voto precipuo di distributiva giustizia nelle attuali nostre istituzioni alle proprietà dei privati?

Io nol credo, credo, anzi, che sia un equivoco.

Per qual ragione si colpiscono le mutazioni di proprietà?

Perchè in queste mutazioni coloro che le fanno, coloro che acquistano, segnatamente, nuove proprietà, manifestano ad ogni volta una maggior loro potenza di ricchezza attuale o speculata, vi trovano insomma il loro interesse, un vantaggio ne' loro patrimoni.

Questo è il solo motivo che ha razionalmente potuto motivare, quanto alle mutazioni contrattuali, una sovrimposta; perchè a titolo di semplice storica mutazione non si vede qual plausibile motivo se ne potesse addurre. Così nelle successioni muore l'uno, e vi è altri che si allietta di ottenere quelle proprietà che prima non aveva, e sorge a maggior ricchezza, od agiatezza; ed è questo il motivo solo plausibile, ovvio, per cui si possa abbastanza razionalmente prenderne occasione per alimentare il pubblico erario.

Ora, perchè vi sono corpi morali i quali non hanno l'occasione, cui anzi è tolta la libera facoltà di fare mutazioni che loro profitino, perchè sono quasi continuamente proprietari dei medesimi stabili, o perchè, essendo immortali, tanto meno, ed assolutamente anzi, non si verificano per essi, in famiglia, intuitosi vantaggi, le aspettate, o tanto meglio le inaspettate delizie delle successioni, poichè tutte queste non godono a paro coi privati, ne emerge un diritto, un preteso alquanto pure plausibile, per impor loro a titolo di parificazione una tassa onde impinguare l'erario?

A me sembra che, così analizzato, neppure specioso siane il preteso.

In proposito di questo, mi si permetta di ricordare (per rallegrare il triste soggetto) un fatto aneddotico che io lessi, ed ora mi torna a mente: un bel fatto di uno di quei felici del buon tempo feudale, proprietario di bannalità, il quale al suo macello bannale avea stabilita una sovrimposta sopra tutti quelli che compravano carne. (*Harità*)

Questa imposta fruttava poco; meno carne anzi smerciandosi a cagione del balzello, allora il felice ed accorto signore immaginò di imporre quelli che non compravano carne, ed in questo modo trovò mezzo onde ottenere dagli uni e dagli altri il preteso diritto. (*Harità*)

Ma aveva egli ragione?

Poteva questa chiamarsi una perequazione?

Io non voglio sostenere che tale sia esattamente il nostro caso, che l'analogia sia perfetta; ma qualche analogia evvi pur troppo.

Manca altresì per la proposta legge il motivo per imporre, in ragione di presunte mutazioni, contrattuali o successorie, insufficienti, escluse per la essenza stessa dei corpi morali di cui si tratta; l'intento della perequazione di essi coi privati manca di fondamento, di verità.

Ancora, se si trattasse di una imposta straordinaria motivata per sussidio all'erario, e troppo difficilmente surrogabile in altra via, potrebbe non così rigorosamente analizzarsi il motivo della legge; sarebbe un onere ineguale, ma imposto a' pubblici stabilimenti e giustificato altramente, riguardandoli come una emanazione di pubblica proprietà: ma, come perequazione alla proprietà privata, la ragione della legge mancando, non può la imposta continuativa giustificarsi, e per queste risultanze e considerazioni io non le darò il mio voto.

D'altronde essendo questi pubblici stabilimenti, ossia corpi morali, tutti istituiti e mantenuti, più o meno, per pubblica utilità, per pubblico servizio, si eliderebbe con la imposta continuativa altrettanto, continuamente, dei pubblici vantaggi che avevasi voluto ritrarne.

Ove anche deve questa legge aver vita, dovrebbe in favore di talune qualità di tali corpi morali, necessari, appena bastanti, come gli ospedali e taluni stabilimenti per pubblica istruzione, tenersene esenti.

Sussidiariamente io mi riservo di proporre appositi emendamenti; ma, per ora, insisto sui principali motivi e risultanze della mia opinione, e per la reiezione del progetto.

PRESIDENTE. La serie degli oratori che si era fatta inscrivere sulla discussione generale è già esaurita.

La Commissione intende parlare?

DES AMBROIS, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DES AMBROIS, relatore. L'onorevole signor commissario regio ha risposto colla consueta lucidità alle obiezioni fatte dai primi oratori che parlarono in questa discussione, e parmi che vi abbia vittoriosamente risposto.

Io quindi mi limiterò a quelle poche osservazioni delle quali parmi che possa ancora sussistere l'opportunità.

Uno dei signori preopinanti, osservando che la Commissione avea citato degli antecedenti, esprimeva il dubbio che questi avessero tutta l'ampiezza che la Commissione vi attribuiva, e che potessero essere invocati per tutte le categorie di manimorte che ora si tratta di imporre. Osservava essersi citata una legge antica del nostro paese la quale avrebbe introdotto un'imposta analoga a quella che è ora in discussione; e diceva che questa legge difficilmente avrebbe potuto essere applicabile alle manimorte ecclesiastiche, in quanto che in quell'epoca i beni ecclesiastici erano esenti da ogni tributo.

Mi corre obbligo di dare qualche spiegazione intorno a questi fatti.

Anticamente, o signori, sotto il nome di manimorte si intendevano principalmente le manimorte ecclesiastiche, ed è appunto alle manimorte ecclesiastiche che si riferivano le leggi citate nella relazione della Commissione emanata dal duca Em anuele Filiberto e dai suoi successori sul diritto di ammortizzazione. Queste leggi, come rileva il presidente D'Onclieu, erano in origine derivate da antichissimi usi calcati sulle consuetudini dei paesi che formavano l'antico do-

minio dei re di Francia, e quelli erano radicati negli stabilimenti di San Luigi relativi alle manimorte ecclesiastiche.

Le stesse leggi francesi furono poi estese a tutte indistintamente le manimorte anche laicali.

Mi permetta il Senato che dia lettura di un brano dell'istruzione del re Carlo Emanuele III in data 28 agosto 1831, dove è fatto cenno dell'antica prerogativa che avevano i nostri principi di percevere un diritto di ammortizzazione sulla proprietà delle manimorte di ogni natura.

« È altresì prerogativa del principe, come magistrato politico, di esigere il diritto d'autorizzazione che gli devono pagare le chiese, i corpi ecclesiastici secolari e regolari per i beni stabili, che acquistano, e ciò per ottenere la permissione di possederli, e per l'indennizzazione dello Stato; perlocchè passando detti beni in manimorte escono in qualche modo dal commercio, e non producono più al pubblico erario tutti quegli emolumenti dei quali avrebbe goduto se fossero stati nelle mani dei particolari. »

Parmi che questo linguaggio del re Carlo Emanuele III sia non molto diverso dalle considerazioni esposte dal Governo allorchè propose la presente legge.

Ai tempi antichi, allorchando simili diritti furono introdotti, la Chiesa era veramente esente, per concessione dei principi, dalle imposte territoriali; ma questa non era una prerogativa che si riferisse ad imposte simili alle nostre contribuzioni ordinarie, perchè queste non esistevano a quell'epoca nemmeno pe' laici. Si sa anzi che le imposte annuali dello Stato hanno un'origine non molto antica.

Nell'epoca di cui parlo esistevano alcune imposte continuative a favore dei feudatari o dei comuni. Il principe poi perceveva da tutto lo Stato i donativi che secondo il bisogno erano votati dagli Stati generali, e nelle terre del suo dominio a titolo demaniale o feudale, perceveva alcuni diritti i quali si riscuotevano principalmente nelle occasioni di mutazioni di proprietà, ed avevano in conseguenza una precisa analogia coi diritti di mutazione, per cui si tratta ora di stabilire parità di trattamento tra le manimorte ed il semplice privato; il diritto di ammortizzazione teneva luogo di quegli antichi diritti demaniali o feudali.

Si è osservato da un altro degli onorevoli signori preopinanti che i diritti di mutazione si percevano a carico dei privati, perchè i privati in occasione delle mutazioni hanno un lucro, e che perciò è in qualche modo un'imposta sul lucro, che essi conseguiscono; che le manimorte non essendo soggette a mutazione, non avendo quest'occasione di lucro, non potrebbero giustamente essere assoggettate ad una imposta motivata dal lucro stesso.

Io non credo che l'imposta che lo Stato riceve in occasione delle mutazioni di proprietà abbia il suo fondamento nel lucro che il privato consegue; non credo che sia un'imposta sul lucro.

Questa imposta si perceve in tali occasioni, perchè essa può risultarne meno sensibile; sono occasioni di esazione, ma non già che si voglia imporre il lucro; tant'è che vi possono essere contratti, in cui non esista alcun lucro, e per cui tuttavia si perceve l'imposta.

Si è anche detto che se lo Stato mette quest'imposta sui corpi morali sarà tenuto a dare da una mano quello che riceverà dall'altra, perchè dovrà sussidiarli, e che quindi ci metteremo in opposizione col principio generale che si è enunciato nella legge, cioè che lo Stato non deve mettere tributi sui beni che appartengono alle finanze, in quanto il tributo dovrebbe essere pagato da lui stesso.

A me pare che, sebbene possa avvenire qualche caso in cui

lo Stato abbia a sussidiare tali corpi, questi casi però debbono essere rarissimi.

La tassa che ci occupa è così poco grave che non può mettere, o metterà ben di rado un istituto nell'impossibilità di adempiere ai propri impegni e di fare i propri affari.

Dunque non pare a me che sia tanto a temere questo caso in cui il Governo abbia a dare da una mano ciò che riceve dall'altra. Ma, quand'anche ciò avvenisse, non sarebbe questa una ragione per non imporre la tassa alla generalità degli istituti.

MASSA SALUZZO. Io rivolgo il pensiero alla giustizia ed alla convenienza della legge di cui si propone l'adozione.

La legge che si propone ora al Senato viene considerata giusta, in quanto che si adduce il motivo di regolare in tal modo le contribuzioni che devono corrispondersi, sia dagli individui che dai corpi morali.

Io temo che la giustizia, la quale si volle introdurre in questo rapporto diventi appunto una patente ingiustizia.

La legge vuole sovvenire al pubblico erario, ripartendo ugualmente fra corpi morali e fra individui particolari le imposizioni reali; e particolarmente venendo alla disamina di questi corpi, l'ufficio centrale ci accenna le provincie, i comuni e gli altri corpi morali nell'articolo primo accennati.

La ragione per la quale questi corpi morali vogliono assoggettare alla tassa annuale proposta nella legge si deduce dacchè questi corpi non muoiono, dacchè questi corpi non hanno facilità ad alienare, dacchè questi corpi appunto non essendo nella condizione degli altri individui in particolare, bisogna con una finzione venire a farli sottostare alla condizione mortale degli altri individui.

La legge allorchè in una società bene stabilita autorizza la formazione di corpi morali e di stabilimenti appositi, gli autorizza perchè la utilità e la necessità della società lo consiglia. Questi corpi morali formati dalla società, tutelati dalla legge, informati dalle particolari loro istituzioni non possono non esistere se non che nel modo in cui la società vuole che sussistano.

Se adunque questi corpi morali sono dalla società stabiliti per pubblica utilità e convenienza, se debbono essere protetti, se non sono facili ad alienare, e questa è un'essenza che la società loro attribuisce, un essere particolare, pare che la società debba tutelare questo essere loro particolare.

Il fare diversamente sarebbe dar anima ad un corpo e poi togliere l'anima in altra parte e con altri mezzi. Ora dico: se tale è l'essenza di questi corpi morali che per l'utilità della società debbono essere perpetui, che per l'utilità loro e per la loro essenza non debbono essere facili ad alienare, ad espropriarsi, la legge la quale li ha creati debbe tutelarli. Farà ella in altra parte una finzione affine di rendere mortali ad ogni piè sospinto, affine di renderli mortali quando ciò non è nella loro natura? Come dunque potrà dirsi che sia giusta quella legge la quale, dopo avere informato un corpo morale colla sua essenza particolare, coi suoi speciali attributi, viene cancellando questi stessi attributi con una legge che non ha altro aspetto se non quello di variare il corpo onde sottoporlo a quelle gravèzze a cui sono sottoposti corpi diversamente costituiti dall'Autore supremo della natura?

Per verità mi pare strano che il vivere lungamente debba far senso alla legge finanziaria, e che per siffatta condizione, gli esseri creati dalla mano di Dio, abbiano a temere che una legge venga ad abbreviare simultaneamente la loro vita, onde far loro pagare un diritto cui la natura non gli ha assoggettati.

Se un accurato padre di famiglia non viene facilmente ad

alienare il suo patrimonio, se un sistema di buona e provvida amministrazione viene ad introdursi, forse vi sarà tema, nella legge finanziaria, che questo sistema pregiudichi il commercio, e così alle tasse d'insinuazione che si pagano nell'insinuazione dei beni? Dunque i zelanti padri di famiglia dovranno pur temere una simile legge che venga a fingere questi contratti che pur non esistono? Per la stessa ragione io dirò: se la società ha stabilito che vi siano corpi morali dotati di tali particolari regolarmen- te per cui debbano esistere lungamente, per cui non debbano alienare se non che mediante molte formalità e con molta parsimonia, bisognerà che la società adotti questo sistema in tutto, e non venga ad alterare la vita morale di questi corpi sottoponendoli a quelle gravanze le quali non sarebbero nient'altro che per una finzione goduta dai medesimi.

Consequentemente questa legge stessa la quale si vorrebbe introdurre per eguagliare la sorte dei corpi morali a quella degli individui, mi pare che si presenti come una legge di disuguaglianza, perchè è sempre disuguaglianza quella la quale fa di un corpo una cosa diversa da quella che è in realtà.

Per altra parte questi diritti che vogliono far pagare a questi corpi morali, sono diritti che in ordine ai privati vengono considerati come eventuali, come contribuzioni indirette, poichè i diritti d'insinuazione, di contratto, si pagano da chi ama di contrattare, e i diritti di successione si pagano egualmente da chi è chiamato a succedere. Ma il formulare una legge la quale stabilisce per un calcolo determinato i diritti corrispondenti ad una presunta successione mi pare che sia un variare assolutamente il sistema di questa contribuzione, ed anche in questa parte io credo che la legge non conservi quell'eguaglianza la quale vorrebbe introdursi come principio di essa.

La legge adunque, giusta il mio avviso, non è nella sua essenza dotata di quella giustizia, la quale si vanta cotanto, per venirle a proporre al Parlamento.

ANNUALE, commissario regio. Ambedue gli oratori a un dipresso sostengono la stessa proposta, vale a dire che la tassa di cui si tratta sia ingiusta, e così, a quanto parmi, argomentano: i corpi morali non muoiono, difficilmente danno luogo a traslazioni di proprietà passiva, dunque non è giusto che si paghi ciò che altri paga, quando si deferisce l'eredità, quando intervengono mutazioni di proprietà. Aggiungono: non si deve alterare la condizione dei corpi morali per modo che venga la loro esistenza, la perpetuità alterata, dopochè si permise che si stabilissero nello Stato.

Io debbo a questo riguardo sottoporre al Senato qualche osservazione, e desumerla dal principio generale che regola i tributi.

Io credo che le imposte devono pagarsi alla società per la protezione che essa accorda tanto ai corpi morali che ai cittadini, per la protezione che presta alle proprietà degli uni e degli altri indistintamente. Posto questo principio, tutti i soci debbono contribuire alle spese cui detta protezione dà luogo, e vi debbono contribuire proporzionalmente agli averi.

Ma siccome è, per non dire impossibile, difficile lo esigere da tutti una medesima imposta in una stessa epoca con eguali identici mezzi, è mestieri che il legislatore si adoperi per modo che riscuota un tributo dai cittadini e dai corpi morali all'epoca di certi determinati atti, di certi determinati fatti, in certe determinate circostanze; e che qualora qualcuno di questi fatti, di queste circostanze materialmente non avvengano, come accade per i corpi morali, determini altre basi,

stabilisca mezzi equivalenti, i quali conducano allo stesso scopo, quello cioè di farli contribuire in modo proporzionale alle facoltà ed in una misura almeno approssimativamente eguale come pratica per i privati; io credo che questo sia il principio che regola la materia dei tributi.

Ciò posto, se ammettendo i corpi morali nello Stato, ne deriva la conseguenza che il loro patrimonio, i loro beni soddisfino minori tributi, perchè non muoiono, e difficilmente fanno contratti, il legislatore ha diritto di trovar modo che essi contribuiscano come contribuiscono gli altri cittadini.

Per trovare questo modo in alcuni Stati si osservava anticamente il diritto di *ammortizzazione*; in alcuni altri non altrimenti si accordava la esistenza di un corpo morale salvo mediante una data somma con mezzi diversi: in una parola, sempre si mirò allo scopo di ottenere dai beni dei corpi morali un'imposta affinché per il possibile sopportassero in comune coi privati i pesi della società. In tempi più recenti, e dirò nei tempi presenti, si adottarono le imposte annue continuative quasi generalmente.

Vediamo che nel Belgio si è imposto ai corpi morali il 4 per cento sul reddito, con una legge da non molto tempo sancita; vediamo che nel 1849 la Francia fissò una tassa di 62 centesimi per lira dell'imposta prediale dei beni propri della manimorte, e ciò sempre per giungere allo scopo che i corpi morali e manimorte contribuiscano a sopportare i tributi cui sono chiamati gli altri cittadini.

Così facendo, per nulla si pregiudica all'essenza, all'esistenza dei corpi morali, come non si pregiudica all'essenza, all'esistenza di una società anonima che il Governo autorizza. Il Governo autorizza questa società, ma autorizzandola non si priva del diritto di sottoporla ad imposta affinché i capitali che in essa sono investiti soggiacciano a quella dose di tributo che altri capitali altronde impiegati contribuiscano allo Stato.

Fin qui sempre si rispetta l'esistenza del corpo morale, sebbene i suoi beni si assoggettino ad imposte; ma si aggiunge: i corpi morali intanto si autorizzano, intanto si concede la loro esistenza nello Stato, in quanto che sono riconosciuti utili, vantaggiosi alla società.

Sia pure; ma io dico: il Governo riconosce la necessità, l'utilità di molte associazioni e tuttavia sottopone tali società, tali associazioni a tributi senza che violi perciò le condizioni della loro esistenza, senza che se ne turbi in modo alcuno la continuazione; può adunque per lo stesso principio imporre sotto una forma o sotto un'altra i tributi alle opere di beneficenza, alle manimorte senza alterare l'autorizzazione data per la loro perpetua esistenza; questa è tuttavia riconosciuta e mantenuta; ma se essi hanno il privilegio, dirò così, della perpetuità che non possono avere i cittadini, se sono utili come altre associazioni di cittadini, se le loro opere ridondano in pubblico vantaggio, non devono andare immuni dalle imposte; non devono al privilegio della perpetuità aggiungere quello dell'esenzione dai tributi.

Così la intesero i pontefici quando riconobbero nei Governi il diritto di stabilire imposte sopra i beni ecclesiastici; nè crederanno che fosse un'ingiustizia, nè che pregiudicasse all'incolumità, alla esistenza loro.

I corpi morali sono vantaggiosi al pubblico, prestano degli uffici utilissimi alla società, ma non meno vantaggiosi per l'interesse generale della società sono il commercio e l'industria, il traffico dei capitali, la commerciabilità degli stabili, le produzioni dell'ingegno, e tutti questi non sono esenti dai tributi.

Non è dall'utilità che alla società derivi dai privati o dai

pubblici stabilimenti che si debbe dedurre la ragione o la misura delle imposte; bensì devesi stabilire per base che l'imposta è dovuta da tutti coloro i quali profittano dei benefici sociali, e fra questi benefici sociali v'ha principalmente la sicurezza delle persone e delle proprietà; i corpi morali godono dell'una e dell'altra.

Non vi sarebbe perciò ragione per cui della loro perpetua esistenza se ne dovesse dedurre la esenzione dai tributi.

Io spero quindi di avere rivendicato il progetto di legge di cui si tratta dalla taccia d'ingiustizia che gli veniva apposta.

FINELLI. Io non posso dividere i dubbi che si sono eccitati sull'ingiustizia della legge nè riguardo al suo principio, nè in riguardo ai motivi addotti per le esenzioni domandate. Non divido i dubbi sull'ingiustizia della legge in quanto al suo principio, perchè se vi ha de' corpi morali, essi ripetono la loro esistenza dalla legge medesima. Certamente se ne può inferire in massima generale, che questa esistenza stessa è modificabile dalla legge, e non può per conseguenza elevarsi alcun dubbio sopra la ragione, che la legge abbia, di disporre intorno alle proprietà di questi collegi o corpi morali nel modo più atto a garantire il pubblico vantaggio. Ma è d'uopo meglio determinare lo scopo delle disposizioni di legge che si riferiscono all'esistenza di tali corpi.

È verissimo che la legge stabilisce molte precauzioni circa il maneggio, circa l'amministrazione di questi beni per assicurarne la conservazione. Queste disposizioni di legge sono necessarie per supplire a quel senno, a quel Consiglio, che ciascun padre di famiglia avrebbe per l'interesse suo proprio. Esse hanno per iscopo che sia garantito l'interesse proprio dello stabilimento: ma è egli una conseguenza di ciò che tutto il beneficio di questi stabilimenti debba unicamente rivolgersi a pro dei medesimi, e che non debba punto prendersi in considerazione il vantaggio dello Stato?

Io trovo che non v'è contraddizione, non v'è alcuna ingiustizia nell'intendere le leggi che riguardano l'organamento di questi corpi, la loro retta amministrazione, come subordinata a quello che hanno più generalmente per oggetto l'assicurare il concorso ai pubblici carichi. Lungi dallo scorgervi alcuna contraddizione, da che arguire d'ingiustizia queste leggi, io le ravviso come perfettamente d'accordo tra loro, perchè, come diceva, non si può tutelare il vantaggio dei corpi morali per l'unico proprio scopo, ma bensì nello scopo del bene dello Stato.

Quanto poi alla forma particolare d'imposizione, come osservava il commissario regio, essa non si può desumere che da quella certa misura generale del moto economico delle proprietà esistenti in ciaschedun Stato; essa per conseguenza importa che nelle transazioni che hanno luogo, lo Stato ritrovi anche i mezzi di provvedere a sostegno ai pubblici carichi.

Nulla di più sacro, a cagion d'esempio, e che si possa ravvisare come anteriore alle leggi positive, che i diritti di famiglia e di successione; ma questi diritti non tolgono allo Stato il modo di regolare i carichi anche in proporzione di queste mutazioni che avvengono nelle proprietà; quindi ne deriva che egual diritto deve esistere riguardo a quei corpi che non esistono che in forza della legge medesima.

Diceva poi che aveva inteso anche eccitarsi dei motivi di esenzione; e per verità a questo riguardo è stato splendidissimamente risposto dal ragionamento dell'ufficio centrale: ed io non avrei che a riferirmi a quelle osservazioni; se non che parmi che storicamente si possono invocare ancora altri fatti in appoggio.

Certamente nulla di più esatto che la considerazione che si faceva dal relatore dell'ufficio centrale che, cioè, per lungo tratto le imposizioni non fossero state stabilite in quella forma nè con quel tratto successivo e permanente al quale si vedono ridotte a questo tempo. È un fatto a tutti noto; e quando facevasi valere dai Reali di Savoia il diritto di ammortizzazione, si trattava pure già di trasmissione di proprietà, ed allora pure si era sentita la convenienza di assicurare allo Stato sulle proprietà dei corpi ecclesiastici il mezzo di farli concorrere ai pubblici carichi.

Ma dirò di più che, come osservava l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, vi esistevano poi de' sussidi che i diversi Ordini dello Stato offrivano al sovrano.

Ebbene, si ricorrono le memorie di quei sussidi; si vedrà in quali forme ed in quali termini si votassero dagli Ordini della nazione, dalle riunioni di questi Ordini chiamati Stati generali del Piemonte, come della Savoia.

Era una delle condizioni che sempre si enunciavano, che questi sussidi dovessero essere pagati da tutti senza eccezione e singolarmente dagli ecclesiastici, e nessuna distinzione si faceva a questo riguardo, sia che si trattasse di individui, o di corpi; anzi alcune volte appunto, prevedendo che vi fosse qualche riluttanza, si faceva sentire che il voto di questi sussidi era a condizione che mai non si potesse far sopportare a chi li pagava il sopraccarico che fosse risultato da quelli che vi riluttassero; meno lungi che si riconoscessero esenzioni, sempre era espresso che dovessero concorrere gli ecclesiastici segnatamente ne' capitoli confermati o conceduti a preghiera de' tre Stati in occasione de' sussidi per cui furono convocati negli anni 1457, 1499, 1511, 1533 e 1536. (*Archivi del regno.*)

Dunque noi vediamo dall'autorità dei principi, e dalla storia convalidato quel sistema che è stato egregiamente sostenuto dall'organo dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola, domanderò al Senato se vuol tener per chiusa la discussione generale.

Chi è di tale avviso sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Passo alla lettura degli articoli.

Avendo io interrogato il commissario regio se aveva niente in contrario a che per l'articolo 1 che cade in discussione si sostituisse il testo del progetto dell'ufficio centrale al testo del progetto ministeriale, egli vi ha acconsentito; per conseguenza avrò l'onore di leggere l'articolo 1, quale fu modificato dalla Commissione.

« Art. 1. Le divisioni e le provincie, i comuni, gli istituti di carità e di beneficenza, le fabbricerie ed altre amministrazioni delle chiese, i benefici ecclesiastici e le cappellanie anche laicali, le case religiose, i seminari, le confraternite, le pie associazioni di esercenti arti e mestieri, gli istituti religiosi dei culti tollerati, ed ogni altro corpo o stabilimento di manomorta, pagheranno, a cominciare dal 1° gennaio 1851, un'annua tassa corrispondente ad una parte aliquota del reddito che ritraggono da beni stabili, da capitali, da rendite fondiarie o da censi.

« Nel computo di reddito non si comprenderanno le rendite sul debito pubblico dello Stato. »

FINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FINELLI. I lumi che abbondano nella Commissione nel cui seno si è elaborato il progetto, quale si dovrebbe discutere dal Senato, consigliano un estremo riserbo riguardo agli emendamenti che si potessero proporre.

Se questa considerazione però mi tratterrebbe relativa-

mente a quelle disposizioni parziali in cui può affacciarsi un dubbio a ciascuno in particolare, ma dubbio il quale al calore di una discussione che certamente vi sarà stata nella Commissione facilmente poi deve cedere, questa considerazione non è però da tanto che mi sforzi a tacere sopra quelle osservazioni che riflettono principii essenziali, ed uno di tali principii egli è certamente quello dell'esenzione delle rendite dello Stato da ogni sorta di contributo.

Io confesso che a questo riguardo, nel primo momento che vedo affacciarsi questa legge in cui si esplicitamente è enunciato questo principio, trovo necessario di entrare in qualche considerazione.

Non mi dissimulo che queste considerazioni troverebbero forse una sede più opportuna in quella discussione che ancora sarebbe da istituirsi sopra la legge delle successioni inquantochè questa legge che ci venne proposta appunto tende a formare un certo compenso, un certo riparo a quel difetto di percezione delle tasse che si riferirebbero a queste traslazioni di proprietà, ed alle quali sarebbe appunto da discutere se debba o no sottostare questa classe di capitali; ma dacchè non siamo sempre arbitri dell'ordine nel quale vengono proposte le discussioni, il principio è di tanto momento, che almeno una qualche osservazione mi sembra necessaria a riguardo del medesimo.

Io confesso che quando osservo la mole del nostro debito pubblico a tal segno crescente, che da una rendita incirca di 7 a 9 milioni annui, siasi portata a circa 24, e forse non sia questo ancora il limite a cui debba trattenersi, quando io ciò osservo, non posso a meno di preoccuparmi alquanto d'una esenzione che vedo in termini così assoluti, in modo così estremo ammessa in riguardo a questa classe di capitali.

So che nello Statuto si è cercato appoggio a questa esenzione; so che all'articolo 28 dello Statuto che esige l'eguaglianza nei tributi si è contrapposto l'articolo 31 che garantisce il debito pubblico dello Stato, come se dovesse inferirsi che da una tale disposizione ne sorgesse un privilegio in materia d'imposte; so che si cita l'editto del 1819 costitutivo del debito pubblico dello Stato, al quale è d'uopo riconoscere che si riferirono le leggi posteriori e quelle anche relative al debito pubblico recente.

Ma, se non erro, queste disposizioni dell'editto del 1819 sono quelle dell'articolo 4, nel quale altro non si dichiara se non che le rendite del debito pubblico sono esenti dalle leggi d'abona, dalle leggi di ritenzione e d'imposizioni tanto in tempo di pace che di guerra.

Si è proposto inoltre che l'articolo 78 fosse ancora una barriera insormontabile, che, cioè, quest'articolo dicendo che non si potesse mai volgere a pregiudizio dei creditori dello Stato qualunque dubbio, ma che dovesse quella legge avervi per certa, stabile e perpetua, quindi ne derivasse che non possa introdursi veruna sorta d'innovazione sotto qualunque rapporto.

Agli occhi di un giureconsulto e di un pubblicista, io dubito assai che quelle espressioni abbiano il significato che sembra loro attribuirsi per l'esenzione. In quelle disposizioni, segnatamente dell'articolo 4, risiede un pensiero di alta moralità; e confesso che nella mia mente, moralità e privilegio piuttosto cozzano, di quello che vadano d'accordo.

Il pensiero della legge a me pare evidente e chiaramente dimostrato dalle espressioni *legge d'abona, di ritenzione e d'imposizione, in tempo di pace e di guerra*: queste espressioni tendono a garantire le rendite da imposizioni eccezionali, della natura appunto di cui sono quelle specialmente ivi menzionate, infelici avanzi di tempi barbari. Dimora in

quelle espressioni grande scopo, che il debito pubblico sia guarentito, che per qualunque preteso non possa pericolarne.

E siccome non si può, secondo la natura dei pubblici imprestiti, mai venire a chiedere il capitale, e non può mai essere questione che di rendita, di qual sistema forma in germe il contratto antico di censo, ne viene la conseguenza che la legge garantisca la rendita e non parli del capitale.

Ma da questo può forse derivare che qualunque poi sia la via che prendano queste rendite, in qualunque delle transazioni sociali entrino, debbano portare con sè una tal nota esclusiva di ogni concorso ai pubblici carichi, che mai per nessun verso e sotto nessun rapporto non possano essere chiamati a conferire alcun che a beneficio dello Stato?

Parmi che questa conseguenza sia assolutamente oltre il pensiero della legge. Deriverà da questa legge che mai per alcuna circostanza queste rendite non possano sequestrarsi; questo sta benissimo, d'onde ne deriva l'altra conseguenza che nei detentori delle rendite debba farsi astrazione dalla qualità di suddito, di domiciliato, di abitante o non abitante nello Stato. Sotto questo rapporto certamente essi non possono incorrere pericolo di sorta. Ma da questo non deriva che basti l'acquistare una qualunque mole di queste rendite per rendersi spettatore indifferente, quantunque dimorante nello Stato, quantunque avente le proprie sostanze garantite dallo Stato, che questo possessore di rendite possa rendersi in qualunque circostanza, nelle maggiori angustie dello Stato, spettatore, dirò così, indifferente delle angustie a cui con stento gli altri potranno sottostare. Io credo che tale non sia lo scopo della legge. Egli è necessario che si veda in qual modo questi valori si trovino nelle mani di un individuo, e se hanno servito a transazioni; quando sono entrati nel patrimonio dei privati, essi rappresentano dei valori come tutti gli altri, e come gli altri adunque essi debbono con equità soggiacere ai carichi dello Stato. Sta benissimo che nelle transazioni stesse, le quali possono influire sulla circolazione di queste rendite, non si debba mai perdere di vista questo loro carattere, che nei diritti di insinuazione o di traslazione tutto debba essere coordinato a quello scopo, e che mai non si venga a mutare nella lettera lo spirito di quella disposizione; ma da ciò ad una assoluta esenzione, ripeto, secondo me, vi è un tratto immenso. E particolarmente quando si tratta non di transazioni che si fanno mercè questi valori, ma semplicemente di trapassi, i quali succedano in occasione di morte o di successioni, non so come si debba detrarre questa parte di sostanze, di fondi i quali formano l'asse delle manimorte; questo appunto mi sembra essere un caso il quale eccede lo scopo preposto alla legge.

Io non posso a meno di far notare come questi principii non siano poi molto concordi coll'andamento generale delle estere legislazioni a questo proposito. So che nella legge che si votò in Francia nello scorso anno, nella legge delli 18 maggio 1850 relativa alla *fixation du budget des recettes de l'exercice 1850*, e che contiene una modificazione alla legge sull'*enregistrement* è disposto espressamente:

« Les mutations par décès et les transmissions entre vifs à titre gratuit d'inscriptions sur le grand livre de la dette publique seront soumises aux droits établis pour les successions ou donations. »

Alla discussione di questa legge erano preceduti due rapporti, in due epoche diverse, l'uno del signor Passy, l'altro del signor Fould. Le notizie che dà la raccolta di queste leggi che si pubblica in Francia in riguardo a questo rapporto, sono compendiate in questi termini:

« L'un et l'autre se bornent à faire disparaître dans la per-

caption des droits d'enregistrement quelques anomalies ou inégalités que la pratique a fait découvrir et à détruire quelques privilèges qui ne peuvent plus se justifier aujourd'hui. »

Io spero che questi documenti di legislazione saranno seriamente meditati da chi ha incarico di redigere la legge sopra le mutazioni in materia di successione.

Intanto io osservo che da questo si stabilisce una specie di distinzione tra quelle transazioni le quali appunto succedono con simili effetti scritti sul libro del debito pubblico, e che interessano grandemente la prosperità dello Stato e la fede pubblica, e quelle trasmissioni che hanno luogo a titolo gratuito, e che seguir debbono la sorte degli altri capitali di cui si compone il patrimonio.

Che se poi si farà valer la considerazione della fede pubblica, alla quale niuno più di me si troverà assenziente, mentre, su tal proposito, interesse e principio sono per me una stessa cosa, io mi permetterò di osservare che le garantigie che noi possiamo offrire al debito pubblico, debbono essere credute sufficienti allorchè sono analoghe a quelle che la fede pubblica della nazione in generale richiede; e che sarebbe forse consiglio meno avveduto quello di volerle aumentare a costo dell'interesse pubblico, e sotto il nome, poco gradito e poco conforme alla nostra legge di privilegi.

Rimane solamente ad osservare che forse queste considerazioni non avrebbero qui una piena applicazione, in quanto che la tassa che si tratta di stabilire (secondochè opportunamente avvertiva l'ufficio centrale) non avrebbe solamente per iscopo di colpire quel difetto di mutazioni che succedono per successioni o donazioni, ma anche riflette gli utili che darebbero le altre sorta di mutazioni. Quindi se ne potrebbe inferire che, siccome queste mutazioni non sono di tal natura che in riguardo alle rendite del debito pubblico, ne succedano meno facilmente nei corpi morali, che negli altri detentori di tali rendite, che non vi sia quel tanto di interesse che vi potrebbe essere quanto alle proprietà stabili od altre sorta di capitali, i quali meno facilmente possono circolare, quando invece circolerebbero, non essendo posseduti da corpi morali.

Questo potrebbe essere un motivo di deliberare in riguardo al più o meno della tassa, trattandosi di assoggettarvi anche questi capitali; ma non è men vero che per riguardo a quella trasmissione che si farebbe per titoli puramente gratuiti, sussisterebbe sempre quanto alla rendita del debito pubblico l'istessa ragione per assoggettarli come le altre sostanze dei corpi morali.

Si dirà forse che con questa teoria si viene contro lo scopo universalmente ammesso di rendere i patrimoni delle opere pie, stabilimenti, corpi morali, il più che si possa staccati dal secolo, come accadrebbe ove si componessero principalmente di questa sorta di rendite. Io non entrerò su tal proposito in una grande discussione; solamente mi limiterò ad osservare che, indipendentemente dalla proposta esenzione, i vantaggi che presterebbero simili capitali agli stabilimenti e corpi morali, sono già abbastanza cospicui sotto i due aspetti, della maggior facilità di amministrazione e della maggior facilità anche di distrazione che non vi sarebbe nelle alienazioni di stabili. Per conseguenza non intendo privare i corpi morali o clericali dei vantaggi che trovar possono di preferenza in questa sorta di rendite; ma ripeto che il sottrarre affatto da ogni tassa può influire in modo troppo sensibile sul moto generale dei capitali.

Io proporrei quindi la soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo 1, e che alle parole *che ritraggono da beni stabili, da capitali, rendite fondiarie o da censì*, sopprimendo le

parole *o da censì*, si aggiungesse *od altra di qualunque specie costituita sia verso lo Stato, sia verso i particolari.*

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole senatore Pinelli vorrebbe che dall'articolo 1 si facesse sparire l'ultimo paragrafo, il quale tende ad esentare dall'azione di questa legge le rendite sul debito pubblico dello Stato.

Le ragioni che mossero l'onorevole preopinante, sono ragioni di giustizia e di uguaglianza. Egli vede in questa esenzione un privilegio che egli crede opportuno di rimuovere.

La massima parte del suo discorso fu consacrato a provare come la nostra legislazione non ostasse alla sua proposizione; che si potesse senza ledere la giustizia, senza mancare alla fede pubblica, senza contravvenire ad un formale impegno, colpire le rendite dello Stato per ciò che riflette i corpi morali, ed altresì per ciò che riflette la tassa delle successioni.

Questa discussione acquista quindi una grande importanza, perchè non si tratta solo di sapere se le rendite del debito pubblico, appartenenti a corpi morali, saranno o no colpite, ma di sapere se si può, secondo la nostra legislazione, e quando si potesse, se sia opportuno di parificare le rendite dello Stato alle altre sorgenti di rendita, che sono dal nostro sistema finanziario colpite.

In verità troverei qualche difficoltà a seguire l'onorevole preopinante sul terreno legale, ed a dimostrare come gli argomenti legali da lui adoperati non abbiano tutto quel valore che egli crede.

Io penso che la legge del 1849 interpretata letteralmente, ed anche nel suo spirito, si opponga ad un'imposizione di ogni qualunque tassa.

Non voglio giustificare quella legge; non voglio esaminare se quella disposizione sia o no opportuna: ma credo che qualunque persona che legga con animo spassionato quella legge, ravviserà in essa un impegno per parte dello Stato di non colpire i suoi creditori; ed io credo che, qualunque disposizione la quale desse motivo a credere che il potere legislativo voglia scostarsi da questa massima, avrebbe una pessima influenza sul nostro credito, avrebbe un'influenza ben più nociva in proporzione del beneficio che simile disposizione potrebbe procurare al tesoro.

Ma io lascerò ad altri oratori più di me esperti in cose legali di combattere quella parte degli argomenti del preopinante, e mi contenterò di cercare di provare essere la disposizione proposta del tutto inopportuna, affatto inefficace.

Io la credo inopportuna, perchè non produrrebbe al tesoro un vantaggio materiale, in proporzione, colla conseguenza che si debbe avere.

Il primo difetto e, a mio credere, il massimo difetto di una disposizione finanziaria, è sempre quando produca pochi risultati.

Tutte le imposte hanno un lato cattivo non solo pel sacrificio reale che impongono, ma per gli incomodi e disagi di cui sono sorgenti; quindi quando una legge d'imposta dà pochi risultati finanziari, questa legge deve essere per sé giudicata cattiva.

Ora, o signori, cosa potremo sperare da un'imposta sopra le mutazioni delle rendite dello Stato, sia per vendite vere, sia per successione, sia, finalmente, per analogia, su redditi delle manimorte? Io credo ben poca cosa.

Non bisogna fondarsi sull'esempio dell'Inghilterra, la quale dalle rendite del suo Stato aspetta trarre una sorgente di rendita pubblica; perocchè in Inghilterra non si è colpita la mutazione, ma sibbene la rendita.

Ora niente di più facile che il colpire una rendita; è una semplice riduzione di interessi.

In Inghilterra l'imposta del 3 per cento sul reddito equivale l'aver reddito al 3 per cento, a due e due mezzo; ma presso noi come mai colpire le mutazioni? Non si possono colpire che le rendite nominative; e sarebbe assolutamente impossibile l'estendere il sistema fiscale dell'onorevole preopinante alle rendite al portatore, quindi la sua proposta ad altro non tornerebbe che a dare una forma assai larga alle rendite al portatore.

Ora, salvo alcune circostanze particolari, in cui torna di vantaggio e di necessità l'aver rendite nominative, io credo che questa legge avrebbe per effetto di determinare la massima a cambiare il titolo nominativo col titolo al portatore; e una legge che si può illudere con tanta facilità è inopportuna, non ragionevole.

Io credo poter indicare al Senato che, nello stato attuale delle cose, la metà delle rendite sono al portatore; per la qual cosa è evidente che non è esagerare il supporre che l'effetto di questa rendita sarebbe di determinare la metà delle rendite nominative a diventare rendite al portatore. Se ciò arrivasse, se l'effetto della legge rimanesse in questo limite moderatissimo, vede l'onorevole preopinante qual sarebbe la poca portata della sua misura.

Convieni egli, per ottenere un risultato finanziario così minimo, intaccare e menomare il principio suo, il quale non sia, com'egli asserisce, fondato sopra considerazioni di assoluta giustizia ed equità, o almeno considerato come tale da una parte notevolissima del pubblico, da creditori dello Stato?

Dimostrato, come io credo, in modo incontrovertibile il poco, il debole risultato finanziario di questa legge, mi sarà facile il provare che gli inconvenienti che chiamerò materiali e finanziari superano di gran lunga questi tenui vantaggi. Io voglio ammettere la supposizione dell'onorevole preopinante, voglio con lui ammettere che la legge del 19 non osti a quest'imposizione; io voglio ammettere che avanti ad un tribunale di giureconsulti, se lo Stato comparisse come semplice privato, si potrebbe ottenere una sentenza in seguito ai principii da esso manifestati; ma non rimarrà men vero che tanto nell'animo dei creditori dello Stato, quanto in quello dei capitalisti, non abbia a nascere una qualche inquietudine, una minor fiducia, un minor favore nelle nostre rendite dello Stato. Questo, io parlo finanziariamente, in ogni grave circostanza avrebbe sempre grandi inconvenienti, perchè io porto avviso che, quand'anche uno Stato non abbia bisogno di ricorrere direttamente al debito pubblico, ha però assai da desiderare che il corso delle sue rendite si mantenga elevato, giacchè questo corso è fino ad un certo punto il regolatore della ragione dell'interesse: quando le rendite sono elevate, la ragione dell'interesse è bassa; quando le rendite sono basse, la ragione dell'interesse è elevata. Dunque io opino che in tutte le circostanze sia da desiderarsi nell'interesse del pubblico che il corso dei fondi pubblici si mantenga elevato. Onde, anche in quelle circostanze, la misura proposta dall'onorevole senatore Pinelli sarebbe fonte di gravi inconvenienti; ma pur troppo non mi sembra noi poter essere nel caso di non dovere ancora ricorrere ad esso, e, pur troppo, il ministro delle finanze non potrà far a meno di ricorrere ancora a qualche operazione che si fonderà sul credito pubblico. Ora in queste circostanze l'adottare un sistema il quale possa menomamente influire sull'opinione, e perciò diminuire la fiducia dei capitalisti, sarebbe sicuramente cosa inopportuna.

Poichè io parlo intorno a questa delicata questione delle rendite del debito pubblico, penso che, considerando la cosa da un punto di vista un po' più elevato, considerandola non più come uomo di Stato, nè di gretto finanziere, penso, dico, che noi non dobbiamo avere in vista, per menomare il peso gravissimo a cui deve lo Stato soggiacere in ordine al suo debito pubblico, la possibilità in un avvenire un po' lontano, ma finalmente possibile, di arrivare un giorno a diminuire l'interesse del nostro debito pubblico. Non avvi altra economia che possa produrre un effetto di considerazione se non quella; io porto ferma opinione che il giorno in cui potremo chiudere il nostro Gran Libro, se le circostanze politiche sono rivolte alla pace, in poco tempo i nostri fondi giungeranno al pari, ed in allora sarà il caso di esaminare la grave questione, se convenga o no ridurre l'interesse. Quella operazione potrà essere cagione d'una grande, d'una vera economia, un sollievo efficace nelle nostre finanze, ma tutte le misure della natura di quella proposta dall'onorevole preopinante, e quelle adottate dall'Assemblea francese nell'anno scorso, produrranno sempre risultati finanziari omeopatici, i quali non staranno mai in ragione cogli inconvenienti diretti che esse arrecheranno. Io credo quindi che, sia per rispetto al pubblico, il quale è interessato a vedere sostenuto il corso delle nostre rendite, sia anche rispetto all'interesse diretto del Governo, indipendentemente ancora da quelle considerazioni di equità e giustizia che si rispettano dalla legge vigente, sia da rigettare la proposta dell'onorevole Pinelli.

PINELLI. Io non ho mai pensato di alludere ad un sistema che tendesse a colpire questi effetti pubblici nella loro circolazione. Io ho unicamente inteso di dire che non si deve spingere questi privilegi al segno di seguitare le rendite sullo Stato in tutte le combinazioni che questi crediti possono prendere poi nella sostanza dei privati, per privilegiarne il privato patrimonio, e in tutti quei rapporti in cui può trovarsi colto lo Stato. Io credo che la questione sia assai interessante e delicata; del restante poi io desidero, quanto altri, che i rimedi che si attueranno per sostenere il credito, giovino anche al scemamento del nostro debito, e possa venire il giorno di questa sospirata redenzione; ma io dico che a questo riguardo lo Stato non deve trascurare quei mezzi che, se possono sotto un certo aspetto, giusta l'espressione del signor ministro, qualificarsi come omeopatici, non debbono tenersi in sì picciol conto, sino a dimostrare una specie di trascuranza di quello che giustamente lo Stato può domandare dai contribuenti anche relativamente a questa parte di loro sostanza. Io porto ferma opinione che quando il nostro credito continuerà ad essere sostenuto in quella conformità che interessa alla fede pubblica, quando sarà sostenuto da una esatta corrispondenza degli interessi, da quella fiducia che per buona sorte possiamo dire non ancora perduta agli occhi dell'Europa, noi potremo lusingarci di saldamente ricomporre le cose nostre finanziarie; io credo che in questo senso avremo fatto quello che si richiede per il bene dello Stato.

ARNOLFO, commissario regio. Dopo le eloquenti parole dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, certamente io non tratterò il Senato della questione finanziaria ed economica, da lui sì convenientemente svolta: alle per me autorevoli sue parole, non aggiungerò le mie sopra tale proposito. Parlerò solo della questione legale, perchè l'onorevole preopinante senatore Pinelli crede che il Governo non sia vincolato dalla legge del 1849, costitutiva del debito pubblico, ad introdurre nella legge di cui si tratta l'esenzione relativa alle rendite dello Stato.

Mi permetterà il Senato di dare lettura del testo degli articoli di legge dal preopinante soltanto accennati, onde dedurre una conseguenza diversa dalla sua, cioè che non vuole il Governo introdurre un privilegio, bensì intende soltanto procedere con moralità. Quando ciò sarà dimostrato, scomparirà quell'antagonismo, quel cozzo che l'onorevole senatore rilevò fra privilegio e moralità.

L'articolo 4 della legge del debito pubblico è così concepito:

« Le dette rendite saranno esenti da ogni legge di ubena, ritenzioni, confisca ed imposizione, sia in tempo di pace che di guerra, ed il pagamento non ne sarà mai ritardato in qualunque causa anche di pubblica utilità, o necessità dello Stato e della Corona. »

Io credo di trovare in questi termini un significato ampio, un linguaggio il più chiaro, per significare a coloro che si accosterebbero all'acquisto delle rendite, che per qualunque possibile eventualità non sarebbero mai sottoposte a tributo; io non saprei trovar termini, i quali fossero nè più significanti nè più ampi di quelli che la legge ha usati.

Analizziamo separatamente le parole della legge, e troviamo che si parlò della legge d'ubena, legge di rara applicazione, ma pure fu contemplata, per dichiarare che l'esenzione si estendeva anche a tale caso non ordinario. Vediamo che si contemplò una legge di ritenzione, la quale si pratica in Inghilterra, ove non vige legge pari alla nostra in materia di debito pubblico, unico mezzo praticabile per colpire tutte indistintamente le rendite di imposta; ma presso noi neppure la ritenzione potrebbe ammettersi, per ostarvi la lettera delle leggi. Vediamo previsto un capo di rarissima applicazione (applicazione che per buona ventura non può più aver luogo in oggi), cioè la confisca; ed il legislatore volle che, neppure nel caso di confisca, le rendite del debito pubblico potessero colpirsi d'imposte: soggiunse quindi che esse sarebbero esenti da ogni legge d'imposizione, col che si espresse in termini più larghi e più assoluti che si potesse immaginare, onde chiarire a tutti che l'esenzione si voleva estendere ad ogni sorta d'imposizione, o conosciuta allora, o dappoi introdotta, poichè il vocabolo *imposizione* è generico.

Nelle successive parole, dimostrò poi ancora il legislatore, che non solo volle provvedere nei tempi in cui parlava, ma per i futuri, contemplando le imposizioni relative sia al tempo di guerra, che al tempo di pace. Ognuno sa che in tempo di guerra si decretava imposte straordinario, le quali, non potendosi prevedere, non sono nel novero delle ordinarie; ma anche queste imposte volle la Legislatura escludere, ossia contemplare nella legge per modo di esclusione, onde non si colpissero le rendite del debito dello Stato.

Finalmente, quasi per riassumere in più stretti termini e meglio manifestare qual era il pensiero che dettava la legge, prescrisse che il pagamento delle rendite non ne sarà mai ritardato per qualunque caso anche di pubblica utilità o necessità dello Stato o della Corona. Qualunque legge pertanto si faccia, la quale diminuisca le rendite, sottoponendole a tributo è sicuramente in opposizione alla legge fondamentale del 1819, la quale vuole che anche un semplice ritardo non abbia luogo per qualunque necessità dello Stato, per qualunque necessità della Corona.

Ora qual è il motivo che determinò l'imposta di cui si tratta?

È una necessità dello Stato in conseguenza della guerra passata, delle spese a cui essa diede luogo; questo caso è specificamente contemplato dalla legge; ma se pure qualche

dubbio potesse nascere, il che non può essere, nell'interpretazione dell'articolo 4 suddetto, di cui diedi lettura, l'articolo 75 porge un mezzo d'interpretazione ampliativa che non si potrebbe desiderare migliore.

Ciò tutto evidentemente palesa che il legislatore voleva ad ogni modo dare una specie di garanzia, ogni sorta di assicuranza che le cedole create non sarebbero sottoposte a tassa, a tributo, qualunque ne fosse la denominazione e la forma della percezione.

Ora io domanderò: È egli un privilegio la disposizione dell'art. 1 che si vuole introdurre nella legge attuale? Rispondo: Non è un privilegio, ma è l'osservanza di un obbligo, e l'adempimento di un dovere, e dico tanto più obbligo e dovere, perchè in conseguenza dell'articolo 4 coloro che divennero possessori delle cedole debbono considerarsi altrettanti contraenti collo Stato, i quali non possano essere privati, benchè menomamente, dei loro diritti, e non è il caso in cui legislativamente si possa o portare delle innovazioni alla legge primitiva, perchè dessa si trasformò, per così esprimermi, in un contratto, ed io chiamo contratto quello che intervenne fra il Governo e coloro i quali acquistarono le cedole create sotto le condizioni che il Governo ha poste in quella legge, poichè tanto vale l'espone all'asta pubblica la vendita di cedole, quanto l'offrirle con una legge, declinando nel ticket o nella legge le condizioni sotto cui le cedole vengono costituite.

Ciò posto, è dovere del Governo di osservare la data fede; è moralità: dovere che il Governo ha tanto più l'interesse di adempiere, per le ragioni addotte dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio, e per le conseguenze che potrebbero derivare, non solo non profittevoli, ma enormemente dannose alle finanze.

Io non entrerò nel merito di quella disposizione dell'articolo 4 della legge del 19, cioè se fosse più o meno conveniente l'introdurre quelle condizioni in epoca in cui il sistema del debito pubblico non era conosciuto ne' regi Stati; in epoca in cui, volendosi introdurre, si è creduto di doverlo circondare di tutte quelle condizioni, di tutte quelle garanzie che lo rendessero più facilmente accetto: ma intanto le clausole si sono stabilite per legge, e divennero irrevocabili; tanto più dopo che con queste parole, non solo si volle guarentita l'esistenza del debito pubblico, ma l'esistenza colle stesse condizioni, clausole ed esenzioni, dalla sua fondazione prescritte, poichè sarebbe garanzia incompleta quella che ammettesse tuttavia di modificare le basi costitutive del debito; col guarentire il debito pubblico si guarentirono necessariamente tutti gli accessori, tutte le condizioni, ed allora soltanto che si osservino si può affermare che sia di fatto e di diritto guarentito.

Parmi perciò che ai motivi di economia pubblica, ai motivi finanziari esposti dal ministro di agricoltura e commercio, sia da aggiungersi il motivo legale, l'obbligazione cioè del Governo, derivante e dalla legge del 19 e dallo Statuto, d'introdurre, di mantenere l'esenzione delle rendite da ogni imposizione; che quindi sia da ammettersi nella legge lo art. 1 di cui parliamo, e non da sopprimersi; che rimanga dimostrato non volersi con esso creare un privilegio, ma per effetto di moralità debbasi quella esenzione a favore delle cedole dello Stato osservare e mantenere.

JACQUEMONT. Je ne puis adopter la proposition de mon honorable collègue et ami monsieur le sénateur Pinelli, tendant à ce que les rentes sur la dette publique appartenant aux mains mortes soient comprises dans l'évaluation de leurs avoirs, soumis à la taxe.

Le projet de loi soumis au Sénat a très-sagement déterminé que, dans le revenu imposable des mains mortes, on ne comprendra pas les rentes sur la dette publique.

Une telle disposition est fondée non-seulement sur des raisons générales, mais encore sur des motifs particuliers à la loi dont il s'agit.

Ayant été précédé dans cette importante discussion par monsieur le ministre de la marine et par monsieur le commissaire royal, il me restera peu de choses à ajouter aux profondes considérations qu'ils ont si éloquemment développées.

L'édit organique de notre dette publique sous date du 24 décembre 1819, contient la promesse la plus solennelle que les rentes de la dette publique seront exemptes en tout temps, soit de paix, soit de guerre de toute espèce d'impôts, à quelque titre que ce puisse être. Tous les emprunts que nous avons contractés successivement sont régis par cet édit organique, et dans toutes les lois d'impôts, qui ont été faites dès lors, on a toujours reconnu le principe que les rentes, de la dette publique étaient exemptes de toute taxe.

En conséquence, le Gouvernement, manquerait à un engagement sacré envers les porteurs de rentes, s'il les frappait d'un impôt quelconque, quelle que puisse en être la forme.

La loyauté de notre Gouvernement, qui est si connue, garantit complètement tous les porteurs de rentes et par conséquent les mainmortes contre un impôt sur les titres de créance ou sur les rentes de notre dette publique.

Mais, en supposant que la disposition que je viens de rappeler ne fût pas écrite aussi formellement dans la loi organique de 1819, en supposant que les porteurs de rentes n'eussent pas contracté avec la nation sous la garantie que ces rentes seraient exemptes d'impôt, je dis qu'il serait très-nuisible aux intérêts de l'Etat d'établir un impôt sur les rentes.

Premièrement, parce qu'il nuirait à notre crédit, et que si nous avions besoin de faire un nouvel emprunt, nous ne pourrions le contracter qu'à des conditions beaucoup plus onéreuses; car les prêteurs ne manqueraient pas de peser dans la balance non-seulement les impôts existants, mais encore ceux qu'ils craindraient de voir établir.

Secondement, que serait-ce en réalité qu'un impôt sur les rentes de la dette publique, sinon une diminution de l'intérêt promis par le Gouvernement? Or, messieurs, que penseriez-vous d'un débiteur qui prétendrait pouvoir faire une réduction sur les intérêts promis pour le capital emprunté, sans s'inquiéter ni des engagements par lui souscrits ni du contentement de son créancier?

C'est pourquoy, lorsque monsieur le ministre de la marine nous exprimait l'espoir que nous pourrions un jour diminuer l'intérêt de notre dette publique, je suis persuadé qu'il a entendu que cela pourrait avoir lieu seulement, quand le Gouvernement dirait aux prêteurs: « Consentez à une réduction d'intérêts, ou bien je vais vous rembourser à bourse ouverte le capital nominal de vos titres de rente. »

CAVOUE, ministro di marina, d'agricoltura e commercio. Très-certainement, c'est dans ce sens que je l'ai entendu.

JACQUEMOUD. Troisièmement enfin, il est hors de doute qu'un impôt sur les rentes de la dette publique en ferait immédiatement baisser le cours, et il importe, au contraire, essentiellement à la prospérité matérielle de l'Etat que le cours de la rente soit aussi élevé que possible; car plus il est élevé, plus l'intérêt des capitaux est à bon marché (pour me servir d'une expression employée par un célèbre économiste), c'est alors qu'on voit se former partout de grandes entreprises qui font avancer l'industrie et augmentent le

bien-être matériel de la population. La France nous en a offert un exemple frappant, quand sa rente était à 115 et à 120 pour cent.

Revenant aux corps moraux, aux mainmortes, je considère qu'il sera très-avantageux à notre crédit qu'une bonne partie des rentes sur l'Etat soit placée entre leurs mains. S'il serait extrêmement impolitique de frapper, en général, d'un impôt les rentes sur notre dette publique, il serait infiniment préjudiciable à l'Etat de créer des obstacles indirects aux corps moraux, pour les détourner d'acquérir des rentes.

Je ne reviendrai pas sur les autres motifs généraux qui ont déjà reçu le plus complet développement dans les discours des deux honorables préopinants. Mais je ne puis me dispenser de donner une raison péremptoire relativement à la loi qui nous occupe, et que la grande question qui vient d'être soulevée semble avoir fait perdre de vue.

En effet, l'impôt qui il s'agit d'établir sur les corps moraux et les mainmortes est destiné à tenir lieu de l'impôt sur l'insinuation et de celui sur les successions, dont les mainmortes se trouvent affranchies par l'organisme de leur existence. On ne doit donc pas les frapper dans une proportion plus élevée que l'impôt qui serait payé par un particulier, si les biens appartenant à ces mainmortes étaient dans le commerce. Or, puisque le transfert des rentes publiques, soit par acte entre vifs, soit par succession, n'est frappé d'aucun droit ni d'insinuation, ni de succession, il serait souverainement injuste d'assujétir à une taxe quelconque ces mêmes rentes quand elles sont possédées par des corps moraux. Le trésor ne perd absolument rien sur ce genre de revenus, puisqu'il les a déjà formellement exemptés des taxes d'insinuation et de succession, lorsque ces rentes sont entre les mains des particuliers.

Ce motif me paraît décisif, pour rejeter la proposition de l'honorable sénateur Pinelli.

DI POLLONE. Io aveva domandata la parola appunto per leggere i due articoli stati poi testè riferiti dal signor commissario regio, ed appoggiarneli alle disposizioni dell'articolo 31 dello Statuto, il quale non venne letto perchè si suppose che ognuno di noi lo conosca; io credo però di doverne dar lettura, in quanto che sono da apprezzarsi le espressioni del medesimo. Egli dice:

« Il debito pubblico è guarentito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile. »

Vediamo che ogni legge, la quale allargò il nostro debito, l'immunità stabilita dall'editto del 1819 è sempre stata applicata alla rendita medesima.

Ciò esposto, aggiungerò ancora un'osservazione.

Io credo che non si possa pensare a modificare quanto è stato concesso ai creditori dello Stato, se non che in una sola condizione, ed è l'applicazione della legge naturale, della legge incontestata, che ogni debitore ha il diritto di liberarsi dal suo debito.

Quando avverrà il fortunato caso che la nostra patria possa raggiungere l'altezza della rendita del suo debito, dirà ai creditori: lo vi ho accordato condizioni le quali ora sono onerose allo Stato, ed intendo liberarvene; vi offro a borsa aperta la restituzione del vostro credito, allora, ed allora solo potrà essere mutata ed alterata la condizione della legge stabilita nell'articolo 4, guarentita dall'articolo 77, e sanzionata finalmente dall'articolo 31 dello Statuto.

Giunto a questo punto non aggiungerò parola, perchè sarebbe grande temerità la mia di voler aggiungere qualcosa ai luminosi sviluppi dati, e dal ministro di agricoltura e commercio, e dal commissario regio.

Solo chiuderò il mio dire col dichiarare che se la Commissione fu divergente su qualche punto della legge, è unanime a respingere la proposizione dell'onorevole senatore Pinelli.

GALLI. Domando la parola per fare una breve osservazione.

Io credo che dovrebbe farsi una distinzione tra le rendite del debito redimibile e le rendite del debito perpetuo. So benissimo che le rendite redimibili non si possono imporre, perchè la legge ha stabilito che debbano essere esenti da ogni imposta, ma il reddito perpetuo è stato precisamente costituito in vista delle manimorte, in vista de' corpi morali; onde io non vedo il perchè non si potrebbero imporre, tanto più che è la parte la più spedita, e che si può più facilmente constatare nel reddito e nella natura di que' corpi.

Riconosco che per le rendite redimibili vi sono ragioni di economia politica e di economia pubblica che ne richiedono l'esenzione, ma per le cedole del reddito perpetuo non le so rinvenire; non vedo neppure il pericolo accennato dal signor ministro di marina, che possono essere indotti a ridurre le cedole al portatore piuttosto che conservarle nominative; giacchè quando i corpi morali vogliono venderle sono obbligati ugualmente d'indirizzarsi all'autorità pubblica per ottenerne la permissione.

NIGRA, ministro delle finanze. Domando la parola.

DI POLLONE. Domando la permissione...

PRESIDENTE. L'aveva domandata il signor ministro di finanze forse per dare qualche spiegazione.

NIGRA, ministro delle finanze. La questione legale ed economica fu ampiamente trattata dal mio collega e dal commissario regio, ed il motivo per cui non si possono toccare le rendite, è stato svolto in modo talmente positivo, che non lascia più nulla a dire.

Io perciò chiesi la parola per accennare solamente alla convenienza di non por mano a questa questione dell'imporre le rendite del debito pubblico. Qualunque sia la differenza che vi esista nella creazione de' debiti, che venne testè accennando l'onorevole senatore Galli, il vantaggio e la possibilità che vi fosse di applicare un'imposta a questa rendita, verrebbe distrutto dalla necessità di non toccare a questo riguardo, poichè il voler applicare anche ad una sola parte della rendita un'imposta sarebbe scemare quella confidenza illimitata che le nostre leggi, il rispetto nell'osservarle e il rigore nell'applicarle hanno sempre generato, onde venne ognor ad aumentarsi e consolidarsi il nostro credito, per cui non v'ha dubbio che il Governo non vi metterà le mani sopra.

Io credo quindi che la semplice discussione prolungata sulla possibilità di toccare in qualche modo a queste rendite possa produrre un cattivo effetto, e ben lungi che si possa ottenere un considerevole utile, può produrre anzi un risultato diverso, di mettere cioè un dubbio che questa riserva dalle imposte così scrupolosamente osservata da oggi retro non si volesse più col tempo mantenere.

Noi sappiamo dove fondammo le risorse nostre per sortire dallo stato in cui erano le nostre finanze, e che fortunatamente vanno giornalmente migliorando, cioè sul credito pubblico. Conserviamolo intatto, sarà questa la migliore fra tutte le economie che avremo procurato al paese. *(Benissimo!)*

GALLI. Mi arrendo alle considerazioni politiche del signor ministro, ma farò però sempre osservare che l'esenzione dall'imposta riguarda esclusivamente le rendite redimibili; infatti il titolo quarto, che alle medesime si riferisce, porta in fronte: *reddito redimibile*, e non *reddito perpetuo*.

NIGRA, ministro delle finanze. Non ho contestato la cosa;

io parlo della convenienza in genere di non toccare questa questione di credito pubblico.

DI POLLONE. Col domandare la parola era mio intendimento di dare unicamente lettura del disposto della legge a questo proposito in risposta a quanto disse l'onorevole senatore Galli.

Il titolo primo, il quale costituisce il debito, dice che il debito pubblico dei nostri Stati di terraferma si divide in debito fisso e debito vitalizio; il debito fisso poi si suddivide in debito redimibile ed in debito perpetuo.

Il titolo successivo, titolo terzo, dice che il debito composto come nel titolo precedente sarà uniformemente costituito. Quindi non può assolutamente esservi diversità fra un debito e l'altro.

Io credo, che se si mancasse alla fede data ad uno, sarebbe un inconveniente...

GALLI. *(Interrompendo)* Ma dice precisamente *debito redimibile*.

Una voce dal banco dei ministri. Ma scusi!...

DI POLLONE. Io non posso far di più che leggere la legge; la rileggerò, se il Senato lo crede...

Voci. No! no!

DE CANDIANI. Se più nessuno ha da parlare in proposito delle rendite del debito pubblico, io prenderò la parola, mentre è sopra un altro punto dell'articolo primo che io sarei per parlare.

PRESIDENTE. Siccome la discussione dei paragrafi dell'articolo primo è affatto separata, è giusto che si parli prima del paragrafo primo il quale deve prima cadere in votazione. Io metterò poscia ai voti il primo alinea che contiene l'esenzione delle rendite del debito pubblico sulla quale finora si è aggirata la discussione.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Se il Senato crede, a me parrebbe più opportuno, poichè si è discusso per un'ora, di venire ad una conclusione sulla proposta formale dell'onorevole senatore Pinelli; io non domanderei la parola, se si volesse passare all'esame dell'articolo della Commissione, ma pregherei l'onorevole signor presidente a volerla concedere sopra tutt'altro argomento non stato finora trattato.

Mi pare che l'ordine logico vorrebbe, poichè la discussione fu impegnata su quest'articolo affatto separato, che venisse sciolto...

PRESIDENTE. *(Interrompendo)* L'ordine logico esigerebbe veramente che la discussione finora agitata si escludesse esclusivamente sopra le rendite del debito pubblico avesse un compimento; ma le formole parlamentari non permettono che la sola soppressione stata proposta dall'onorevole senatore Pinelli abbia il favore di una preliminare votazione come lo avrebbe un emendamento: giacchè il voto sopra una soppressione si confonde e si risolve nel voto ordinario di ammissione o reiezione.

Dunque per ora non può avere alcun compimento la discussione sulle rendite del debito pubblico, e bisogna aspettare che abbia la sua ultima risposta dal Senato, allorchè si giungerà alla seconda parte dell'articolo. Per ora dobbiamo restringerci al paragrafo dell'articolo primo finora intatto.

Ha la parola il ministro del commercio se intende di ragionare sul primo paragrafo.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. La Commissione ha creduto di dover modificare la redazione dell'articolo 1, ed io in ciò non posso che altamente lodarla, e riconoscere come la nuova redazione sia più chiara, più esplicita e più precisa della primitiva. Sol-

tanto osserverò che in essa io vedo soppressa una eccezione che esisteva nel progetto presentato dal Ministero, eccezione che io desidererei veder riprodotta nell'articolo della legge. Io intendo parlare di quella relativa agli asili infantili. La Commissione nella sua relazione, mentre riconosceva e proclamava l'altissima utilità di questa istituzione, mentre riconosceva che ai favori di essa potevano farsi innanzi alcune speciali considerazioni, tuttavia ne proponeva la soppressione per questo solo motivo, che ove fosse stata ammessa, in ragione di logica e di giustizia avrebbe creduto il Parlamento di estendere l'eccezione a molti altri stabilimenti di pubblica beneficenza, i quali hanno stretta analogia cogli asili d'infanzia.

Io credo che la Commissione vada errata nel sostenere che logicamente non si possa negare ad altri stabilimenti di beneficenza quello che gli asili infantili si accordava. Onde dimostrare questa mia proposizione, mi sarà forza addentrarmi in un ragionamento molto delicato, qual è quello degli stabilimenti di carità; onde io prego il Senato di volermi accordare qualche momento di attenzione.

La massima parte degli stabilimenti di beneficenza, mentre hanno il nobilissimo ed utilissimo scopo di sollevare la miseria dell'umanità, e i mali che l'affliggono, hanno pur troppo o direttamente o indirettamente non pochi inconvenienti; il che non ha mestieri di molta dimostrazione. Io credo che le ricerche fatte in questi ultimi 23 anni da tutte le persone che si occuparono di pubblica economia e di pubblica amministrazione abbiano dimostrato come non vi esiste forse un solo stabilimento caritatevole, il quale non abbia per effetto di diminuire fino ad un certo punto le affezioni di famiglia, ed accrescere la sorgente di quegli stessi mali che miravano a togliere.

Questa proposizione, presentata in modo generale, potrebbe parere strana, nè troverebbe forse opposizione, se quello che io dico degli stabilimenti di beneficenza, lo dicessi della carità legale. Un onorevole preopinante, nel prender parte alla discussione generale della legge, indicava la carità legale come una delle calamità maggiori che possono affliggere una nazione, e invitava il Senato a preservarne il nostro paese. Ora io dico, e credo che non mi si possa contestare, che quasi tutte le opere di beneficenza, le quali sono fondate con beni stabili, rivestono più o meno il carattere di carità legale.

Non è perciò che io voglia appuntare questi stabilimenti. Lungi da me tal pensiero; che anzi io ne proclamo altamente l'utilità, e vado più in là: io credo che esista contro la carità legale un immenso pregiudizio, e che si possa predire che tutte le società arrivate a un certo punto di sviluppo debbano necessariamente, inevitabilmente ricorrere alla carità legale. E porto avviso che l'esperienza dimostrerà in un non lontano avvenire come la carità legale ben amministrata, governata da savie norme, possa produrre immensi benefici senza avere quelle funeste conseguenze che da alcuni si temono. Ma ciò nullameno, comunque sia, che questa mia proposizione abbia da verificarsi nell'avvenire, o no, io credo non contestabile che la carità legale, sia che debba diventare inevitabile, o che possa evitarsi, mentre produce buoni risultati ha pure alcuni inconvenienti.

Se io scendessi alla particolare dimostrazione di questa mia proposizione, e prendessi, a cagion d'esempio, a parlare degli ospedali o degli opifizi, non avrei alcuna difficoltà di provarla. Se gli ospedali producono l'immenso beneficio di far sì che le persone che appartengono alla classe meno agiata possano essere curate nello stesso modo di quelle agiate, e

trovino un sollievo ai loro mali fisici, non avrò difficoltà a dimostrare come l'ospedale abbia per effetto di diminuire la forza dei legami di famiglia.

Quello che è vero per gli spedali, lo è anco più per gli ospizi, perchè nello spedale la separazione del malato dagli altri membri della famiglia è momentanea, ma negli ospizi essa può essere perpetua. Non passerò a rassegna tutte le altre opere pie che hanno per oggetto uno scopo caritatevole, perchè sarebbe e molesto e fastidioso. Io mi limiterò a ricordare alla Camera tutte le opere che hanno trattato di questo oggetto. Se ciò è vero per tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza, io dico che non sta per gli asili d'infanzia, i quali producono del bene scevro da ogni conseguenza funesta.

In fatti gli asili d'infanzia, mentre sollevano in parte l'età innocente, che è la più interessante della società, non tendono nè direttamente, nè indirettamente a scemare lo spirito di famiglia e di economia; anzi tendono a renderlo più forte. E l'esperienza dimostra come quei sentimenti di simpatia e di bontà che i ragazzi acquistano nelle sale d'asilo tendono a renderli più cari ai loro parenti, e quindi a svolgere in queste famiglie lo spirito di reciproca affezione.

E non solo le sale d'asilo non hanno l'inconveniente di scemare lo spirito di famiglia e di previdenza, ma hanno il vantaggio di procurare in relazione della spesa che cagionano beni fuori di proporzione in paragone della spesa e dei benefici che si otterrebbero da qualunque altra opera di beneficenza.

Il seme che si spande nell'animo di questi giovanetti in quel primo stadio della vita, ha conseguenza per tutto il rimanente della loro carriera; è l'indirizzo della via che debbono seguire; è lo sviluppo dei loro sentimenti; quindi io dico che il beneficio che si ricava in quell'età giovanile in cui l'intelligenza e l'animo possono ancora dirsi vergini e suscettibili di ricevere senza difficoltà qualunque piega che loro si voglia dare, e che debbe produrre per il rimanente della carriera di questi giovani incalcolabili conseguenze, è massimo con una lievissima spesa, con lievissimi sacrifici, e dico lievissimi se si paragonano col numero dei fanciulli che possono da questa scuola ritrarre profitto, perocchè il beneficio che si consegue è fuor di paragone maggiore della spesa che si fa.

Costa assai meno, a dir vero, un buon indirizzo a cento ragazzi, che a riparare gli infortuni di un solo uomo che, non avendo ricevuto il beneficio dell'educazione e dell'istruzione, segue la via del vizio.

Io credo quindi: 1° che per questi due principali motivi le sale d'asilo non abbiano alcuno degli inconvenienti che hanno tutti gli altri istituti di carità; 2° perchè il beneficio che esse procurano è fuori di ogni proporzione colle spese che si incontrano, epperò meritevoli di speciale favore.

Ma si dirà che la legge quale fu progettata rende questa imposta talmente lieve da non poter incagliare l'andamento di qualunque di questi stabilimenti; ed infatti non negherò che il mezzo per cento sul reddito non è imposta tale che possa impedire o inceppare l'andamento di qualunque stabilimento; ma io penso non pertanto che il voto che sia per dare il Senato abbia una grande importanza, non un'importanza materiale, ma morale, e porto opinione che il Senato nel mantenere la redazione che era stata introdotta nella legge col consenso del Governo, darà una solenne e formale sanzione a questi stabilimenti che noi dobbiamo desiderare più d'ogni altro di vedersi moltiplicare in questo nostro paese.

Prego quindi la Camera a voler riporre la frase, stata tolta, « ad eccezione degli asili infantili. »

PRESIDENTE. Si è già chiesta la parola sopra questo emendamento proposto dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio; ma l'ora essendo tarda, io credo conveniente di rimandare il seguito della discussione, la quale si raggiurerà in primo luogo su questo emendamento, quindi su quello proposto, ma non ancora scritto, dal senatore Pinelli, il quale appunto appartiene al paragrafo 1 dello stesso articolo 1.

Una voce. A qual ora?

PRESIDENTE. Al tocco.

Il ministro di finanze ha la parola per una comunicazione.

**BILANCIO DELL'AZIENDA GENERALE
DELL'ESTERO PER 1851.**

REGIA, ministro di finanze. Signori senatori, nella tornata del 14 febbraio volgente la Camera dei deputati ha adottato il progetto di legge riguardante l'approvazione del bilancio parziale per l'anno 1851 del dicastero dell'estero.

Questo progetto di legge ho ora l'onore di sottoporre al Senato per le sue deliberazioni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 63.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro di finanze della presentazione di questa legge che sarà stampata e distribuita e mandata alla Commissione di finanze.

La seduta è sciolta alle ore 5 1/4.